

IL REDDITO DI IMPRESA

Reddito di impresa

Assegnazioni, trasformazioni e cessioni di immobili e altri beni: le agevolazioni della Legge di Stabilità 2023

Paolo Meneghetti 2

Disciplina CFC e difficoltà applicative nella determinazione del tax rate effettivo estero e virtuale italiano

Luca Scibelli e Edoardo Catinari 12

Legge di Bilancio 2023: riproposta l'agevolazione in tema di assegnazione dei beni ai soci

Luigi Marras e Federico Di Pippo 23

Operazioni immobiliari: novità alla luce della nuova Legge di Bilancio

Paola Plantamura 30

Il rapporto tra la vita economicamente utile e la durata giuridica del titolo negoziale nel reddito di impresa in ambito Oic

Stefano Chirichigno 39

Il caso risolto

Il caso operativo: l'imposta sostitutiva sulle riserve di utili provenienti da Paesi con un regime a fiscalità privilegiata alla luce della nuova Legge di Bilancio

Andrea De Benedittis 47

Il reddito di impresa n. 25/2023

Assegnazioni, trasformazioni e cessioni di immobili e altri beni: le agevolazioni della Legge di Stabilità 2023

Paolo Meneghetti - dottore commercialista, revisore legale

La Legge di Bilancio 2023 ripropone una disposizione già conosciuta nel passato con cui le società possono assegnare ai soci i beni a "strumentalità ridotta" con particolare riferimento agli immobili. Il tema è decisamente interessante poiché l'assegnazione avviene con disposizioni decisamente favorevoli, ma l'intera operazione è articolata e complessa nelle sue sfaccettature civilistiche, contabili e fiscali. In questo primo contributo vengono analizzati gli aspetti civilistici della assegnazione, rimandando a successivi interventi i temi di fiscalità e l'analisi della trasformazione societaria.

Legge di Bilancio 2023: l'assegnazione agevolata ai soci

La Legge di Bilancio 2023, (L. 197/1922) ripropone un provvedimento che si potrebbe definire "evergreen" nel senso che con intervalli di tempo più o meno regolari esso viene riproposto all'attenzione degli operatori. Il tema è far uscire dal perimetro dell'impresa immobili non strumentali per destinazione (o anche veicoli non strumentali) a condizioni vantaggiose. La disposizione certamente è collegata con gli aggravii tributari che pesano sulle società che detengono immobili non utilizzati nell'attività produttiva, (nella Relazione illustrativa vengono definiti a strumentalità ridotta) basti pensare al comparto delle c.d. società di comodo, e quindi logica conseguenza di quelle penalizzazioni non poteva che essere permettere una estromissione del bene a condizioni agevolate. Inoltre, a differenza delle recenti edizioni del provvedimento, quello attualmente in esame è collocato in un particolare ambito temporale caratterizzato da 2 anni di pandemia seguita da una crisi mondiale dovuta alla guerra in Ucraina, situazione che certamente non favorisce il settore immobiliare delle locazioni o delle compravendite.

In questo contesto occorre capire come le nuove regole si intreccino con le situazioni che caratterizzano le società che hanno rivalutato gli immobili fruendo prima delle disposizioni di cui al D.L. 185/2008 e poi (o solo) di quelle del D.L. 104/2020. Tali rivalutazioni sono state diffuse nella pratica grazie al basso

costo (3%), e ciò potrebbe comportare che il valore fiscalmente riconosciuto sia congruo con il valore normale previsto dalla Legge di Bilancio 2023, spostandosi, a questo punto, l'attenzione fiscale sul comparto delle imposte indirette.

Al riguardo va ricordato che l'ultima norma di rivalutazione ([articolo 110](#), comma 5, L. 104/2020) ha previsto (come del resto i precedenti normativi simili) la necessità di un periodo di monitoraggio entro il quale il bene rivalutato non deve essere ceduto a pena di decadenza dell'effetto fiscale della stessa rivalutazione. Nella fattispecie tale periodo cessa di aver rilevanza a far data dal 2024, ma nel caso si volesse eseguire l'assegnazione agevolata essa scadrebbe il 30 settembre 2023, quindi in pieno periodo di monitoraggio. Tuttavia sul rapporto tra assegnazione agevolata e rivalutazione dei beni è intervenuta la [circolare n. 37/E/2016](#) (analogo problema si era posto nella passata edizione della assegnazione agevolata scadente il 30 settembre 2016) affermando che in base a una interpretazione sistematica del combinato disposto della norma sulla rivalutazione e di quella sulla assegnazione agevolata, l'assegnazione stessa eseguita entro il 2023 non va considerata come atto che comporta la decadenza della stessa rivalutazione.

L'ambito soggettivo della operazione

Le società che possono beneficiare dell'articolo 1, [comma 100](#) e ss., L. 197/2022 e cioè dell'assegnazione agevolata degli immobili e altri beni sono elencate dalla stessa norma citata, al comma 100: si prevede tra i destinatari della norma le Snc, le Sas, le Srl e le Spa, oltre alle Sapa.

La norma non cita le società di fatto che, verificandosi le condizioni dell'[articolo 65](#), comma 3, Tuir, cioè la proprietà dell'immobile iscritta a nome di tutti i soci e l'utilizzo dello stesso esclusivamente quale strumentale nell'esercizio dell'attività d'impresa, sono ritenute proprietarie, dal punto di vista fiscale, del bene. Medesimo discorso vale per i veicoli in quanto iscritti in pubblici registri. L'assimilazione proposta dall'[articolo 5](#), comma 3, lettera b), Tuir delle società di fatto a quelle in nome collettivo permetterebbe di concludere che anche questi soggetti possono attivare la procedura di assegnazione agevolata. In questo senso, peraltro, si è pronunciata la [circolare n. 26/E/2016](#) commentando la procedura di assegnazione che ha preceduto quella attuale e che presenta un testo normativo del tutto identico, ragione per cui si ritiene che i commenti di prassi emanati allora possano essere validi anche per l'attuale procedura.

Occorra notare, tuttavia, che per le società di fatto l'immobile viene, fiscalmente, definito relativo all'impresa solo se utilizzato esclusivamente quale strumentale nell'esercizio dell'attività. Ne deriva che soggettivamente le società di fatto potrebbero essere comprese nell'ambito applicativo della norma,

ma poi sarebbero nell'impossibilità di assegnare il bene poiché esso non rispetta la caratteristica di "non strumentalità per destinazione". A meno di non ipotizzare la fattispecie dell'immobile strumentale per natura (intestato a tutti i soci) e locato a terzi: come immobile strumentale potrebbe soddisfare il requisito richiesto dall'[articolo 65](#), comma 3, Tuir per affermare l'intestazione alla società di fatto e come immobile locato potrebbe soddisfare il requisito di non strumentalità per destinazione richiesto per l'assegnazione. È chiaro, comunque, che si tratta di un caso fortemente residuale nella pratica operativa.

Le società, per beneficiare delle agevolazioni, devono effettuare l'assegnazione entro il 30 settembre 2023, quindi attribuendo ai soci la proprietà di alcuni beni e contestualmente riducendo il capitale sociale o le riserve di un importo pari al valore nominale di detti beni.

Un primo dubbio poteva sorgere in ordine allo *status* della società, se cioè la stessa dovesse trovarsi in una situazione di esercizio ordinario dell'attività, ovvero se soggetti anche in esercizio non ordinario, quale lo stato di liquidazione potessero applicare le norme in commento.

In effetti il dato letterale del [comma 100](#), articolo 1, L. 197/2022 non ostacola la fruizione del beneficio da parte di società in liquidazione, e, in tal direzione, si è espressa pure la citata [circolare n. 26/E/2016](#) "Possono, inoltre, beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società in liquidazione, purché sussistano le condizioni previste dalla norma in commento".

Va segnalato che la norma non cita nemmeno le società cooperative che quindi devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo della disposizione agevolativa.

Quanto al soggetto passivo dell'operazione, cioè il socio, va segnalato che egli deve presentare lo *status* appunto di socio alla data del 30 settembre 2022, ovvero essere iscritto nel libro soci entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio in forza di un titolo non successivo al 30 settembre 2022. Tale passaggio normativo esclude che possano essere oggetto di assegnazione agevolata soci divenuti tali dopo la data del 30 settembre 2022, mentre non costituisce problema il fatto che la compagine dei soci alla data di effettiva assegnazione sia diversa rispetto alla medesima compagine alla data del 30 settembre 2022, diversa nel senso che non siano più soci taluni soggetti che rivestivano quello *status* il 30 settembre 2022. La circostanza che sussistano nuovi soci genera uno scenario articolato nel senso che è chiara l'impossibilità di applicare l'agevolazione verso costoro, mentre non dovrebbe essere messa in discussione per i soci che erano tali al 30 settembre 2022. In altri termini, se una società detenesse 2 immobili da assegnare a 2 soci uno dei quali divenuto tale in forza di un titolo successivo al 1° ottobre 2022, sembra potersi dire che per l'assegnazione dell'immobile al socio

presente al 30 settembre 2022 sia applicabile l'agevolazione, mentre la stessa agevolazione non possa essere applicata per il nuovo socio.

Altra ipotesi da verificare è quella della partecipazione la cui detenzione è scissa tra nudo proprietario e usufruttuario: dal momento che entrambi detengono diritti tipici dello *status* di socio, sorge il dubbio su chi sia il soggetto per il quale si applica l'agevolazione, dubbio risolto dalla [circolare n. 26/E/2016](#) che afferma: *“Nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà”*.

Altro problema è invece capire a chi debba essere intestato l'immobile se viene utilizzata una riserva di utili in presenza di un socio usufruttuario: è chiaro, infatti, che costui ha diritto a percepire gli utili e tale considerazione sembra avallare il fatto che l'usufruttuario della quota possa entrare nella compagine sociale anche dopo il 30 settembre 2022.

Nessun problema, invece, se il socio non sia persona fisica, poiché il dato normativo è ampio e nel termine socio è certamente ricompresa anche la persona giuridica.

Anche l'ipotesi in cui sia presente una società fiduciaria non ostacola l'applicazione dell'agevolazione, ma la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2022 ed è necessario fornire la prova che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante e il fiduciario, sia sorto anteriormente alla predetta data.

Altro caso particolare nello *status* di socio è quello rappresentato dal subentro nella compagine in data successiva al 30 settembre 2022 per effetto di accettazione dell'eredità da parte dell'erede. Sul punto la circolare n. 26/E/2016 ha posto in risalto il fatto che il trasferimento di quote successivo alla data del 30 settembre 2022 avviene non per causa volontaria e ciò rende impossibile ipotizzare un intento elusivo per l'intestazione della partecipazione finalizzata al mero godimento della agevolazione fiscale. Quindi nessun problema per applicare l'assegnazione agevolata al caso citato.

Interessante è una pronuncia, sempre della circolare n. 26/E/2016, sull'ipotesi in cui l'attuale società, cioè quella esistente alla data di esecuzione dell'atto di assegnazione, sia il risultato di una operazione straordinaria. Sul punto si è affermato che in ossequio al principio di continuità fiscale che assiste dette operazioni, la società incorporante risultante dalla fusione e le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni, anche nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità di soci presso le società di provenienza alla data del 30 settembre 2022.

L'ambito oggettivo

I beni immobili

Dal punto di vista oggettivo i beni che possono essere assegnati sono gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali strumentali nell'attività. Per quanto riguarda i beni immobili, il riferimento all'[articolo 43](#), comma 2, primo periodo, Tuir ha creato qualche equivoco interpretativo. Infatti, tale norma individua gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa o arte e professione. Questi immobili, denominati strumentali per destinazione, non necessariamente differiscono da quelli del secondo periodo della norma citata, cioè strumentali per natura e accatastati nelle categorie A10, C, D, etc..

In altri termini si può dire che la categoria degli immobili strumentali per destinazione comprende sia quelli classificati nelle categorie A10, C, D, etc. (strumentali per natura), sia quelli diversamente classificati (A2, A3, etc.) ma utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa.

Ora la condizione richiesta per l'assegnazione agevolata di immobili è che quest'ultimi siano diversi da quelli strumentali per destinazione, cioè che non siano utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa. Tali beni, quindi, possono essere sia immobili di civile abitazione, sia di altro genere allocati nell'attivo quali beni merce.

Il dubbio inerente i beni immobili qualificati tra i beni patrimonio, quindi tra le immobilizzazioni, ma non utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa poiché locati a terzi, è stato risolto in senso positivo dalla [circolare n. 26/E/2016](#) *"Appartengono a tale categoria, gli immobili posseduti dalle società che hanno per oggetto la gestione di immobili, in quanto gli stessi sono idonei a produrre un autonomo reddito (quello che deriva dalla loro locazione) ancorché, per principio di attrazione, lo stesso concorra alla unitaria determinazione del reddito di impresa"*. Il punto, però, merita una precisazione nel senso che ove oltre alla locazione di tali immobili siano prestati servizi collaterali come accade nei villaggi turistico/residenziali ovvero nei centri commerciali. In tal caso gli immobili diventano strumentali anche per destinazione e ciò ne rende impossibile l'assegnazione agevolata.

Un altro punto incerto, in merito all'ambito oggettivo, riguarda la possibilità di ritenere anche i terreni e non solo i fabbricati quali beni assegnabili. Sul punto la circolare n. 26/E/2016 ha affermato che solo i terreni non coltivati o comunque non utilizzati nell'esercizio di attività agricole possono manifestare il requisito necessario per l'assegnazione.

Un elemento essenziale è capire a quale data va verificato lo *status* dell'immobile come sopra rappresentato. È facile immaginare che talune società potrebbe ritenere vantaggiosa la manovra agevolata e non potendo soddisfare la caratteristica oggettiva oggi (immobile non strumentale per

destinazione), si attrezzino per presentare lo *status* oggettivo richiesto alla data di assegnazione cioè 30 settembre 2023. Questa soluzione non presenta gli elementi per essere contestata come operazione in abuso del diritto. L'importante principio è stato esplicitamente affermato dalla [circolare n. 26/E/2016](#): *“Il cambiamento di destinazione d'uso anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile è scelta preordinata all'esercizio di una facoltà prevista dal Legislatore dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell'articolo 10-bis, L. 212/2000”*.

Altro passaggio interessante a livello interpretativo è rappresentato dalla società in liquidazione, ipotesi per la quale lo *status* di immobile non strumentale per destinazione è sempre avverato, secondo un passaggio della circolare n. 26/E/2016, tranne che, si ritiene, nel caso in cui fosse presente l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa.

Ancora sul fronte dell'ambito oggettivo va ricordato che il provvedimento normativo è finalizzato alla fuoriuscita del bene immobile dal perimetro della società, quindi, non potrà essere esplorata l'ipotesi di assegnazione agevolata di diritti parziali, come ad esempio il caso rappresentato dalla assegnazione del mero diritto di usufrutto. Tuttavia, la circolare n. 26/E/2016 apre uno spiraglio di possibilità sull'argomento nel senso che se tramite l'assegnazione del singolo diritto si riunisce in capo al socio assegnatario l'intera proprietà, l'operazione in sé diventa suscettibile di applicare le agevolazioni fiscali.

I beni mobili iscritti in pubblici registri

Per la categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri, cioè gli autoveicoli, si ripropone il concetto di bene utilizzato nell'attività propria dell'impresa, analizzato dalla [circolare n. 48/E/1998](#), che definì tali beni quelli senza i quali l'attività non esisterebbe. Viene proposto l'esempio dell'auto per l'impresa che le noleggia, quale situazione in cui si realizza l'utilizzo nell'attività propria d'impresa. Questo passaggio è confermato dalla circolare n. 26/E/2016, quindi i veicoli assegnabili sono quelli diversi dall'ipotesi sopra ricordata.

Il significato civilistico dell'assegnazione

L'atto di assegnazione dei beni immobili e di quelli iscritti nei pubblici registri deve avvenire entro il 30 settembre 2023: occorre fare attenzione al fatto che se viene intaccato il capitale sociale, trattandosi di una riduzione volontaria, è necessario eseguire precedentemente l'iscrizione al Registro Imprese della delibera al fine di permettere ai creditori di opporsi alla riduzione stessa. Trascorsi 90 giorni sarà possibile eseguire l'atto di assegnazione. La scadenza del 30 settembre 2023 va individuata come

termine ultimo per l'atto di riduzione, non per la semplice iscrizione della delibera. Tutto ciò, ovviamente, salva l'ipotesi che vengano prestate le opportune garanzie di cui all'ultimo comma dell'[articolo 2445](#) oppure [articolo 2482](#), cod. civ..

Con l'assegnazione di beni la società attribuisce al socio valori espressi nell'attivo patrimoniale in contropartita della riduzione del patrimonio netto. A seconda della posta del netto effettivamente attribuita si potrà avere l'erogazione di un dividendo in natura (quando sono assegnate riserve di utili), restituzione di versamenti (quando sono assegnate riserve di capitale) o riduzione del capitale sociale quando ovviamente è diminuita questa ultima posta. La scelta non può considerarsi libera poiché prima di tutto vanno esternalizzate le poste del netto meno vincolate, quindi a partire dalle riserve di utili per arrivare a quelle di capitale e infine al capitale sociale. In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione n. 12347/1999 la quale afferma:

“È principio che le disponibilità delle società devono essere intaccate secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione dei soci; che il capitale sociale ha un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alle riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente disponibili; e che, pertanto, debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale. Quest'ordine, e soprattutto la posizione finale attribuita all'utilizzazione del capitale sociale, traggono la loro ragion d'essere dal dato che il capitale rappresenta il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dalla attività di impresa e che non possono liberamente ripartirsi per tutta la durata della società. Quindi, mira non soltanto alla tutela dei soci, ma anche a quella dei terzi”.

In situazione di società in normale funzionamento, laddove fosse il capitale sociale a subire la riduzione, l'operazione dovrebbe rispettare la procedura e la tempistica previste per la riduzione volontaria, come sopra ricordato. Quindi, ad esempio, per le Srl, sarebbe necessario iscrivere la delibera di riduzione volontaria del capitale al Registro Imprese e poi, ai sensi dell'articolo 2482, cod. civ., attendere 90 giorni prima di eseguirla per dar tempo ai creditori di proporre le loro eventuali opposizioni. Nel caso specifico dell'assegnazione che avviene a causa della liquidazione societaria, non si pongono problemi di riduzione del capitale sociale atteso che il patrimonio netto assume il significato “*indifferenziato*” di patrimonio netto di liquidazione.

In molti casi non è semplice eseguire un'assegnazione di beni ai soci che rispetti esattamente le quote di partecipazione degli stessi. Al riguardo si possono assegnare anche poste del passivo a taluni soci per conguagliare il diverso valore dei beni dell'attivo, oppure (ma si tratta del caso di assegnazione per

l'impresa in normale funzionamento) è possibile eseguire un'assegnazione di capitale non proporzionale cui consegue la variazione delle quote di partecipazione dei soci alla società. In quest'ultimo caso, come ha rilevato l'orientamento del Notariato del Triveneto, occorre che la scelta di una riduzione non proporzionale sia assunta all'unanimità dei soci per superare il contrario disposto dell'[articolo 2482-quater](#), cod. civ.. Al riguardo l'orientamento I.G.24 afferma:

“È legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell'ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci. Il disposto dell'articolo 2482-quater, cod. civ., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza”.

In alternativa è necessario che il socio che si vede assegnato un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario.

ESEMPIO

La società Alfa Srl detiene 2 immobili che deve assegnare ai soci Bianchi e Neri i quali partecipano al capitale sociale per il 50%. La situazione patrimoniale presenta nell'attivo solo i 2 immobili che valgono 50 il primo e 30 il secondo. Non vi sono passività e quindi il netto patrimoniale è pari a 80. È chiaro che se il socio Bianchi ricevesse l'immobile che vale 50 e il socio Neri quello che vale 30 si sarebbe eseguita una assegnazione non proporzionale che può essere riequilibrata se il socio Bianchi esegue un versamento in conto capitale pari a 20: In tal caso restituendo il versamento in conto capitale il socio Neri riceve un bene per 30 e liquidità per 20, cioè esattamente 50 che è ciò che ha ricevuto (immobile) il socio Bianchi.

Una particolare forma di assegnazione che può presentare modalità non proporzionali è quella che avviene con il recesso del socio, naturalmente verificando in via preliminare che il diritto di recedere sia disponibile al socio. Posto che nella maggioranza dei casi gli statuti sociali fanno riferimento alla legge per delimitare i casi di recesso è utile quindi verificare le situazioni in cui il diritto è disponibile. Al di fuori dei casi che sotto verranno analizzati, resta sempre possibile recedere dalla società facendo constare l'accordo degli altri soci.

Nelle società di persone la casistica è alquanto limitata nel senso che, a norma dell'[articolo 2285](#), cod. civ., il recesso è possibile solo quando la società sia costituita a tempo indeterminato oppure esso avvenga per giusta causa. La casistica del recesso in società costituite a tempo indeterminato è peraltro comune anche alle società di capitali (articoli [2437](#), comma 2 e [2473](#), comma 2, cod. civ.) e su questo punto si registra un intervento del Tribunale di Roma con [sentenza n. 21224/2015](#), secondo cui va

considerata a tempo indeterminato anche la società la cui scadenza avvenga in una data successiva a quella prevista considerando l'aspettativa di vita del socio. Tale aspettativa, secondo le previsioni Istat, va determinata per i maschi a 79,7 anni e per le femmine a 84,4 anni. Pertanto, ad esempio, un maschio che fosse cinquantenne alla data di costituzione, avvenuta nel 2014, di una società la cui scadenza è fissata al 2054, potrebbe considerare che la società è sostanzialmente a tempo indeterminato e quindi recedere quando vuole.

Le altre ipotesi di recesso legale, per le società di capitali, sono elencate dalle norme sopra citate e fanno riferimento a situazioni particolarmente significative che modificano i patti iniziali:

1. cambiamento dell'oggetto sociale;
2. cambiamento del tipo di società;
3. contrarietà rispetto a operazioni di fusione o scissione;
4. contrarietà rispetto alla revoca dello stato di liquidazione;
5. contrarietà rispetto allo spostamento della sede all'estero;
6. compimento di operazioni che comportano sostanziali modifiche dell'oggetto sociale;
7. eliminazione di una causa di recesso prevista dallo statuto.

Oltre alle cause sopra ricordate, vanno citate 2 situazioni estranee agli articoli [2437](#) o [2473](#), cod. civ., che pure legittimano il socio a recedere. In primo luogo ([articolo 2469](#), cod. civ.) la presenza nello statuto di una clausola di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni, oppure di una clausola di mero gradimento rispetto alla cessione della partecipazione. Le 2 vicende ricordate non determinano, tuttavia, il medesimo effetto, nel senso che mentre la presenza di una clausola di intrasferibilità assoluta legittima il socio a recedere in qualunque momento egli decida di esercitare il diritto, viceversa la clausola di mero gradimento comporta che solo avendo attivato la cessione della partecipazione (e avendo riscontrato il rifiuto al gradimento espresso dall'organo deputato, secondo statuto, a esprimere il gradimento stesso), si possa iniziare la procedura di recesso. In questo senso, peraltro, si sono pronunciati i notai del Triveneto con l'orientamento I.I.13 che distinguono l'esercizio del diritto a recedere in base al tipo di clausola che dispone limiti alla trasferibilità della partecipazione.

Quanto alla modalità contabile per eseguire l'assegnazione dei beni a fronte di recesso del socio, occorre chiarire che solo nel recesso tipico si ha l'assegnazione. Il recesso tipico avviene quando è la società a rimborsare al socio la quota di capitale netto a lui riferibile. Quando invece il recesso avviene per semplice acquisto della quota del socio recedente da parte degli altri soci, allora esso assume la forma di "recesso atipico" e non può essere eseguita alcuna assegnazione. Nel recesso tipico la società riduce il proprio patrimonio netto attingendo prima alle riserve disponibile (nel rispetto del grado di

disponibilità di ciascuna riserva, quindi utilizzando prioritariamente le riserve di utile e poi quelle di capitale) e poi, in caso di incapienza, riducendo il capitale sociale.

Infine, va ricordato che un passaggio opinabile della [circolare n. 37/E/2016](#) l'Agenzia delle entrate ha affermato che nel caso di assegnazione tramite recesso da società di persone la quota di imponibile tassabile in capo al socio (l'eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) non sarebbe deducibile in capo alla società, e con ciò, negando l'applicabilità della [risoluzione n. 64/E/2008](#).

Master di specializzazione

ec Euroconference

Diretta web dal 21 febbraio

GESTORE DELLA CRISI D'IMPRESA

Curatore, commissario liquidatore e attestatore

Corso abilitante per l'iscrizione nel nuovo albo Gestori della Crisi, tenuto dal Ministero di Giustizia
Percorso Formativo di 44 ore che permette l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi ai sensi dell'art. 365 del D.Lgs. 14/2019, nel rispetto del D.M. 202/2014, del D.M. 75/2022 e delle Linee Guida emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura e tenendo conto della Circ. del Ministero della Giustizia n. 45/2023.

OFFERTA ADVANCE valida fino al 31.01.2023
€ 490 + IVA anziché € 1.000 + IVA
Quota non cumulabile con sconto Privilege e altre iniziative in corso

ACCEDI AL SITO

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Il reddito di impresa n. 25/2023

Disciplina CFC e difficoltà applicative nella determinazione del *tax rate* effettivo estero e virtuale italiano

Luca Scibelli – avvocato – CMS

Edoardo Catinari – dottore commercialista – Pirola Pennuto Zei & Associati

La normativa CFC si presenta come una disciplina complessa e articolata. Tra le altre questioni, le “modalità semplificate” definite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate in merito al c.d. ETR (effective tax rate) test lasciano aperte alcune questioni interpretative. Il presente contributo, concentrandosi sulla gestione delle variazioni non permanenti dal riversamento incerto e non predeterminato, ricerca un approccio interpretativo in linea con la ratio della normativa che si scontra, dal punto di vista pratico, con le difficoltà sottese a un’indagine accurata del trattamento fiscale dei componenti reddituali in seno agli ordinamenti esteri.

Premessa

La disciplina delle società controllate estere (c.d. “*controlled foreign companies*” - CFC) di cui all'[articolo 167](#), D.P.R. 917/1986, da ultimo modificata con il recepimento della Direttiva 2016/1164/UE (c.d. Atad¹), soggiace ad alcune questioni interpretative - fonte d’incertezza - che comportano nella prassi notevoli difficoltà applicative.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate² e i successivi documenti di prassi³, pubblicati a 3 anni di distanza e oltre dall’ultima modifica normativa⁴, forniscono alcuni chiarimenti anche di portata innovativa ma non sempre risolutori. La modifica relativa alle c.d. “*variazioni temporanee*” dal riversamento non certo, seppur oggetto di un ripensamento rispetto alla versione in bozza⁵, presenta

¹ Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla Direttiva UE 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della Direttiva UE 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi. Recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 142/2018 (“*Decreto Atad*”) che ha riformulato l’articolo 167, Tuir.

² [Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021](#) (di seguito il “*provvedimento*”) che ha sostituito il [provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016](#) (“*provvedimento 2016*”).

³ Circolari [n. 18/E/2021](#) e [n. 29/E/2022](#).

⁴ Si consideri che l’attuale versione dell’articolo 167, Tuir è entrata in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ossia per i soggetti c.d. “*solar*” dal 2019.

⁵ Si veda quanto già evidenziato in un precedente articolo: L. Scibelli, “[Disciplina CFC, effective tax rate: quali incertezze in attesa della pubblicazione del provvedimento e della circolare](#)” in Il reddito di impresa n. 13/2021.

ancora alcuni profili critici che emergono dall'applicazione pratica del confronto tra il *tax rate* effettivo estero e il *tax rate* virtuale domestico.

Nel presente contributo, dopo una breve disamina dell'istituto, si cercherà di definire una “*soluzione*” alle sopra richiamate problematiche alla luce dei chiarimenti espressi dall'Agenzia delle entrate e secondo la *ratio* della normativa.

La disciplina CFC, presupposti soggettivi

La disciplina CFC prevede, al sussistere di determinate condizioni ([articolo 167](#), Tuir), l'imputazione diretta dei redditi prodotti da imprese, società o enti esteri controllati in capo ai soggetti residenti che detengono le relative partecipazioni.

I soggetti coinvolti nella disciplina delle CFC sui quali è necessario soffermarsi sono pertanto i seguenti:

1. soggetti residenti che possono ricadere nella disciplina;
2. soggetti esteri controllati.

Soggetti residenti

Per quanto riguarda i primi, risultano interessati da tale disciplina, ai sensi dell'articolo 167, comma 1, Tuir, le persone fisiche (imprenditori e non), le società di persone e i soggetti Ires residenti⁶, nonché le stabili organizzazioni italiane di società non residenti. In riferimento a quest'ultime la Relazione illustrativa al Decreto Atad precisa che l'estensione alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti si verifica limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione.

Si rammenta che sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d'imposta risultano iscritte nelle anagrafi comunali della popolazione residente ovvero quelle che hanno, ai sensi del codice civile, il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato⁷.

Per quanto riguarda invece i soggetti diversi dalle persone fisiche, la residenza dipende dal possesso nel territorio dello Stato della sede legale o amministrativa o dell'oggetto principale dell'attività, per la maggior parte del periodo d'imposta⁸.

Soggetti controllati non residenti

I soggetti non residenti (controllati dai soggetti residenti) che possono potenzialmente qualificarsi come soggetti CFC si identificano (articolo 167, comma 2, Tuir) generalmente in ogni impresa, società e

⁶ Di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), Tuir.

⁷ Articolo 2, Tuir.

⁸ Articolo 73, comma 5, Tuir.

qualsiasi altro ente non residente⁹ (indifferentemente dal Paese di residenza estero UE o non UE), ivi comprese, ai sensi del comma 3, le stabili organizzazioni estere di imprese/società/enti non residenti nel territorio dello Stato e controllate da soggetti residenti nonché le stabili organizzazione all'estero in regime di *branch exemption* di soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Il regime *CFC* si applica, al sussistere delle altre condizioni, qualora il soggetto residente detenga il controllo della società o ente estero facendo riferimento in alternativa ([articolo 167](#), comma 2, Tuir):

- all'[articolo 2359](#), cod. civ. (controllo di "*diritto*"; controllo di "*fatto*", controllo "*contrattuale*")¹⁰; oppure
- al c.d. controllo economico, ossia quando vi sia una partecipazione agli utili del soggetto non residente in misura superiore al 50%.

Entrambe le nozioni di controllo possono essere conseguite indirettamente, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona; solo per il controllo derivante dalla partecipazione agli utili rileva l'effetto demoltiplicativo della catena di controllo (effetto demoltiplicativo che rileva altresì ai fini dell'imputazione del reddito per trasparenza al soggetto controllante).

Presupposti oggettivi: *passive income e tax rate test*

Dal punto di vista oggettivo, la disciplina in commento si applica alle controllate estere per i quali sussistano i requisiti stabiliti dal comma 4 dell'articolo 167, Tuir (tassazione effettiva non congrua rispetto a quella italiana e importo rilevante di *passive income* in relazione al totale dei ricavi e proventi).

Nello specifico quando:

- il soggetto controllato estero è soggetto a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato soggetto qualora residente in Italia (c.d. "*effective tax rate test*" – "*ETR*");
- il soggetto controllato estero ritrae proventi che, per più di 1/3 del loro valore complessivo, rientrano tra i c.d. *passive income* (c.d. "*passive income test*").

Sul punto si precisa che l'articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir, concernente il requisito dell'ETR, stabilisce che:

“con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica della presente condizione, tra i quali quello dell’irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile”.

⁹ Quali ad esempio i *trust* (cfr. [circolare n. 23/E/2011](#)), le fondazioni, gli Oicr (mobiliari e immobiliari), così come conferma [circolare n. 18/E/2021](#), § 2.3.

¹⁰ Ai sensi del quale *“sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti speranti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.*

Come anticipato il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021](#) ha sostituito il [provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016](#), originariamente adottato a seguito della previsione recata dal D.Lgs. 147/2015 (c.d. “Decreto Internazionalizzazione”).

ETR test

Concentrandosi, ai fini del presente contributo sull'ETR *test*, la prima condizione ai fini della applicazione della disciplina CFC che necessita di essere verificata è rappresentata da un *tax rate* estero inferiore a quello italiano (più del 50%). A questo scopo ciò che risulta rilevante è il carico effettivo di imposizione (e non quello nominale), da verificarsi secondo la seguente formula:

Tax rate effettivo estero		Tax rate virtuale domestico
Imposta dovuta all'estero dalla controllata / risultato di bilancio <i>ante</i> imposte controllata	<50%	Imposta virtuale che sarebbe dovuta in Italia / risultato di bilancio <i>ante</i> imposte controllata

Il provvedimento definisce:

- la tassazione virtuale domestica, come il rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa e l'utile *ante* imposte risultante dal bilancio della controllata;
- la tassazione effettiva estera, come il rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile *ante* imposte risultate dal bilancio della controllata.

L'ETR *test* impone pertanto di calcolare i 2 *tax rate* per metterli successivamente a confronto. Tale raffronto, se da un lato sembra apparentemente di facile applicazione, sconta alcune complessità alla luce degli specifici correttivi previsti dal provvedimento¹¹. Senza scopo di esaustività, tra gli altri, nel prosieguo ci si concentrerà sulla rilevanza delle variazioni temporanee non permanenti e sulla loro gestione.

Variazioni permanenti, temporanee con riversamento certo e con riversamento incerto

Ai fini del ETR *test*, sia per quanto riguarda il *tax rate* effettivo estero sia il *tax rate* virtuale italiano, le variazioni (determinate in base alle rispettive normative fiscali) soggiacciono a una disciplina differenziata ancorata alla “*permanenza*” della variazione e alla probabilità, per quelle “*temporanee*”, del relativo riversamento.

¹¹ Cfr. § 5, provvedimento.

Variazione permanenti

Le variazioni in aumento o in diminuzione del reddito che rivestono carattere permanente assumono rilevanza sia ai fini del ETR italiano sia estero e concorrono, pertanto, al sopra menzionato confronto. Si pensi ad esempio, relativamente al lato italiano, ai limiti di deducibilità fiscale previsti delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese ([articolo 164](#), Tuir); spese di vitto e alloggio relative a trasferte ([articolo 95](#), comma 3, Tuir), etc.. Tale disciplina era e rimane tale anche alla luce del provvedimento del 2021.

Variazioni non permanenti con riversamento certo

Il [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021](#) all'articolo 5.1, lettera d), denota l'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro, per esempio ai fini italiani le variazioni relative agli ammortamenti eccedenti i limiti fiscali¹². Tale irrilevanza rileva sia ai fini del *tax rate* virtuale domestico sia ai fini dei *tax rate* effettivi esteri. Sul punto niente di nuovo rispetto al precedente provvedimento del 2016.

Variazioni non permanenti (temporanee) con riversamento incerto non predeterminato

L'elemento di novità introdotto dal provvedimento che crea maggiori complicazioni emerge dalla gestione delle variazioni temporanee con *reversal* incerto e non predeterminato. Con una disciplina differenziata a seconda che si consideri il *tax rate* estero ovvero quello virtuale italiano, si prevede difatti l'irrilevanza di tali variazioni a determinate condizioni.

In particolare, per la determinazione del *tax rate* effettivo estero risultano irrilevanti:

- a) le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che abbiano dato luogo, all'estero, a una imposizione anticipata di componenti positivi di reddito o a una deduzione posticipata di componenti negativi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio (e che quindi aumentano il *tax rate* estero che a seguito della "sterilizzazione" viene diminuito);
- b) le variazioni in diminuzione della base imponibile estera temporanee prive di riversamento certo e predeterminato (e relativi riassorbimenti), qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a

¹² Al § 4.1.2 la [circolare n. 18/E/2021](#) contiene un'esemplificazione di tali variazioni: plusvalenze patrimoniali rateizzate in 5 periodi d'imposta (articolo 86, comma 4, Tuir); sopravvenienze attive rateizzate in 5 periodi d'imposta (articolo 88, comma 3, lettera b, Tuir); ammortamenti dei beni materiali e immateriali eccedenti i limiti fiscali (articoli da 102 a 104, Tuir); svalutazione dei beni ammortizzabili (articolo 101, comma 5, Tuir); spese di manutenzione eccedenti i limiti fiscali (articolo 102, comma 6, Tuir); componente di lungo periodo della variazione della riserva sinistri del ramo danni (articolo 111, Tuir).

quelle dettate dalla disciplina interna sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale (e che quindi diminuiscono il *tax rate* estero che a seguito della “sterilizzazione” viene aumentato).

Con riferimento al *tax rate* virtuale italiano, invece, sono irrilevanti:

c) le variazioni temporanee dal riversamento non certo e predeterminato che avrebbero dato luogo, in Italia, a una deduzione anticipata di componenti negativi di reddito o a una tassazione posticipata di componenti positivi di reddito rispetto a quanto rilevato in bilancio (e che quindi diminuiscono il *tax rate* virtuale domestico che a seguito della “sterilizzazione” viene aumentato);

d) le variazioni in aumento della base imponibile virtuale italiana di natura temporanea e prive di riversamento certo e predeterminato (e relativi riassorbimenti), qualora trovino corrispondenza in variazioni analoghe a quelle dettate dalla disciplina estera sul piano della qualità, della quantità e della cadenza temporale (e che quindi aumentano il *tax rate* virtuale domestico che a seguito della “sterilizzazione” viene diminuito).

L'introduzione della sterilizzazione delle variazioni temporanee non certe e predeterminate (a determinate condizioni) rappresenta una novità rispetto al passato, e pare in contrasto con il dato letterale della legge in quanto la necessità di valutare la natura del riversamento non rappresenta di certo una modalità semplificata di effettuazione del *test*¹³.

Ciononostante, allo stesso modo in cui si prevede la sterilizzazione delle variazioni dal riversamento certo, tale criterio sembra trovare una propria giustificazione nella necessità da un lato di evitare sovrastime o sottostime dell'effettivo livello impositivo subito dal soggetto controllato estero, sia nell'esercizio in cui le stesse si verificano, sia in quello di loro riversamento e dall'altro, garantisce la necessaria coerenza nell'ambito del confronto tra livello di tassazione effettiva estera e livello di tassazione virtuale italiana. La sterilizzazione per le variazioni con riversamento non certo e predeterminato non era ammessa per evitare il rischio che venisse potenzialmente considerato congruo il livello di tassazione nel caso in cui:

- all'estero si fosse consentito un rinvio *sine die* della tassazione di ricavi o della deduzione anticipata di costi che, come sottolinea l'Agenzia delle entrate ([circolare n. 18/E/2021](#), § 4.1.1), potrebbero non manifestarsi mai in futuro;
- in Italia secondo le regole italiane di determinazione del reddito imponibile della controllata estera, ove applicabili, si sarebbe rinviato *sine die* la deduzione di determinati costi considerati deducibili

¹³ Cfr. G. Rolle, F. Scarfone, “Società Controllate Estere (CFC) - profili critici del provvedimento e della circolare del 2021” in *Fiscalità e commercio internazionale* n. 8/2022, pag. 11.

all'estero ovvero anticipato l'imposizione di ricavi che si manifesterebbero presso la controllata soltanto in futuro, in un periodo di tempo non meglio definito.

Ad esempio, la sterilizzazione di una variazione in diminuzione nel Paese estero di questo genere potrebbe effettivamente dar luogo a un effetto distorsivo qualora l'effettiva tassazione fosse "ad oltranza" rinviata.

È proprio sulla base di tale *ratio* che il provvedimento prevede la possibilità di sterilizzare tali variazioni, ossia solo quando non sussiste il rischio sopra menzionato, ed è sulla base della medesima *ratio* che la disposizione in commento deve essere interpretata onde evitare effetti distorsivi asimmetrici a svantaggio del contribuente (come invece prevedeva il testo in bozza del provvedimento¹⁴).

Ripercorrendo la sopra richiamata disposizione si dovrebbe pertanto ritenere che le variazioni temporanee dal riversamento non certo da sterilizzare siano:

- solo quelle variazioni che nascono come variazioni in aumento (imposizione anticipata o deduzione posticipata):

1. che ai fini del *tax rate* estero (si veda il punto a) precedente, [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021](#), articolo 5.1, lettera d), i, 1) devono essere sterilizzate indifferentemente dalla disciplina italiana, così come deve essere sterilizzato il relativo *reversal* in diminuzione¹⁵. Quest'ultima specifica, non espressamente esplicitata nella formulazione letterale della disposizione, è insita nella *ratio* della disposizione, ossia se si ammette la sterilizzazione della variazione in aumento del *tax rate* estero¹⁶ in origine perché non sussiste il rischio di rinviare *sine die* la tassazione di ricavi o della deduzione anticipata di costi (trattandosi di una imposizione anticipata o deduzione posticipata) allo stesso modo non sussiste lo stesso rischio nemmeno per la sterilizzazione del relativo *reversal*;

2. che ai fini del *tax rate* italiano (si veda il punto d) precedente, provvedimento, articolo 5, lettera d), ii 2) devono essere sterilizzate solo se trovano una variazione analoga a quella dettata dalla disciplina estera. Allo stesso modo anche i *reversal* sono sterilizzati (in modo esplicito dal provvedimento). In questo caso è legittima la sterilizzazione della variazione in aumento (che va a favore del contribuente ai fini del ETR perché il *tax rate* virtuale domestico diminuisce) proprio perché è operata solo se la stessa variazione è presente all'estero la quale viene, in base al punto precedente, anch'essa sterilizzata realizzandosi così un confronto tra 2 termini omogenei;

¹⁴ Confronta nota 5 che richiama un nostro contributo a commento della bozza del provvedimento.

¹⁵ Sembra di questa idea anche l'Agenzia delle entrate ([circolare n. 18/E/2021](#), pag. 52) dove trattando di questo tipo di variazioni parla anche dei relativi *reversal*.

¹⁶ Con un effetto "negativo" per l'ETR, la sterilizzazione riduce il *tax rate* estero aumentando il rischio di CFC.

- quelle variazioni che nascono come variazioni in diminuzione (imposizione posticipata o deduzione anticipata):

3. che ai fini del *tax rate* italiano (si veda il punto c) precedente, [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021](#), articolo 5, lettera d), ii, 1) devono essere sterilizzate indifferentemente dalla disciplina estera, così come deve essere sterilizzato il relativo *reversal* in aumento. Anche in questo caso quest'ultima specifica, non espressamente esplicitata nella formulazione letterale della disposizione, è insita nella *ratio* della disposizione, ossia se si ammette la sterilizzazione in diminuzione del *tax rate* virtuale¹⁷ in origine perché non sussiste il rischio di rinviare *sine die* la deducibilità di determinati costi considerati deducibili all'estero ovvero di anticipare l'imposizione di ricavi che si manifesteranno presso la controllata soltanto in futuro (trattandosi di un'imposizione posticipata o deduzione anticipata lato italiano) allo stesso modo non sussiste lo stesso rischio nemmeno per la sterilizzazione del relativo *reversal*;

4. che ai fini del *tax rate* estero (si veda il punto b) precedente, provvedimento, articolo 5, lettera d), i, 2) devono essere sterilizzate solo se trovano una variazione analoga a quella dettata dalla disciplina italiana. Allo stesso modo anche i *reversal* sono sterilizzati (in modo esplicito dal provvedimento). In questo caso è legittima la sterilizzazione (che va a favore del contribuente ai fini del ETR perché il *tax rate* estero aumenta) proprio perché è operata solo se la stessa variazione è presente in Italia, la quale viene, in base al punto precedente, anch'essa sterilizzata realizzandosi così un confronto tra 2 termini omogenei.

Alla luce di quanto sopra pertanto non vengono sterilizzate, e pertanto devono rilevare:

- ai fini del *tax rate* estero quelle variazioni in aumento che sono l'effetto di un *reversal* la cui originaria variazione in diminuzione non è stata sterilizzata per effetto del punto 4) di cui sopra;
- ai fini del *tax rate* virtuale italiano quelle variazioni in diminuzione che sono l'effetto di un *reversal* la cui originaria variazione in aumento non è stata sterilizzata per effetto del punto 2) di cui sopra.

Ovviamente l'effetto "anticipatorio" gioca a favore del Fisco proprio perché le variazioni che nascono come in aumento in Italia o come in diminuzione all'estero non possono essere sterilizzate se non trovano un'analoga rispettiva disciplina. Quest'aspetto risulta comunque mitigato dalla rilevanza (non sterilizzazione) come appena dimostrato dei relativi *reversal*.

Per meglio comprendere la disciplina sopra esposta si ipotizzi il caso in cui il soggetto controllato estero risieda in un Paese dove è prevista una particolare previsione di indeducibilità di alcuni componenti che non trova un regime equivalente in Italia e che produca una variazione in aumento, considerata

¹⁷ Con un effetto "negativo" per l'ETR, la sterilizzazione aumenta il *tax rate* virtuale italiano aumentando il rischio di CFC.

come non permanente e dal riversamento incerto, di 20 lato estero, su un reddito *ante* imposte di 100, dove l'aliquota nominale estera è pari al 12,50%.

Nell'anno x si verificherà il seguente effetto:

Determinazione <i>tax rate</i>	<i>Tax rate</i> virtuale interno	<i>Tax rate</i> estero
Utile <i>ante</i> imposte	100	100
Variazione in aumento temporanee incerte		20
Sterilizzazione ai sensi del provvedimento delle variazioni con riversamento incerto	nessuna	-20*
Utile imponibile	100	100
Aliquota nominale	24%	12,50%
Imposta sul reddito	24	12,50
<i>Tax rate</i>	24%	12,50%
* In quanto trattasi di una variazione che dà luogo a una deduzione posticipata di componenti negativi (articolo 5.1, lettera d, i, 1, provvedimento)		

Nonostante la sterilizzazione l'EFT *rate* sarebbe superato nell'anno x.

Nell'anno x+2, dove si verifica il *reversal* della variazione in aumento lato estero, si avrà il seguente effetto:

Determinazione <i>tax rate</i>	<i>Tax rate</i> virtuale interno	<i>Tax rate</i> estero
Utile <i>ante</i> imposte	100	100
Variazione in diminuzione per <i>reversal</i>		-20
Sterilizzazione ai sensi del provvedimento delle variazioni con riversamento incerto	nessuna	+20*
Utile imponibile	100	100
Aliquota nominale	24%	12,50%
Imposta sul reddito	24	12,50
<i>Tax rate</i>	24%	12,50%
* In quanto trattasi di un <i>reversal</i> di una variazione in aumento che dà luogo a una deduzione posticipata di componenti negativi (articolo 5.1, lettera d, i, 1, provvedimento)		

È evidente che se non si consentisse la sterilizzazione del relativo *reversal* ai sensi di quanto sopra esposto nel precedente numero 1) nell'anno x+1 l'ETR non sarebbe superato. La sterilizzazione trova invece la propria *ratio* nel fatto che la sterilizzazione dell'originaria variazione in aumento non comporta alcun rischio di un rinvio *sine die* della tassazione di ricavi o della deduzione anticipata di costi trattandosi di una deduzione posticipata di costi.

Dopo aver cercato di mettere chiarezza al meccanismo di calcolo non si può che evidenziare che nella pratica si riscontrano comunque notevoli difficoltà. La prima fra tutte sulla necessità di identificare nel dettaglio quelle variazioni che si possano definire come temporanee dal riversamento non certo. Se dal

lato italiano l'Agenzia delle entrate ha fornito alcune esemplificazioni¹⁸, potrebbe essere più complicata la relativa identificazione secondo la normativa estera. Allo stesso modo, risulta complicato definire la natura analoga delle variazioni italiane ed estere in base alla loro qualità, quantità e cadenza temporale, così una variazione in aumento molto simile ma non pressoché identica potrebbe essere oggetto di sterilizzazione solo all'estero e non Italia con un effetto distorsivo e un aumento del rischio di CFC.

Inoltre, in alcuni Stati esteri, il reddito imponibile non è determinato partendo dall'utile *ante* imposte e apportando variazioni fiscali, come nella nostra normativa, bensì mediante l'effettuazione di un calcolo autonomo, secondo il principio del doppio binario civilistico-fiscale. Pertanto, le eventuali variazioni temporanee andrebbero "ricostruite" confrontando i dati delle dichiarazioni fiscali con i dati di bilancio della controllata estera con un esercizio particolarmente complesso. L'impostazione presuppone difatti un'indagine accurata del trattamento fiscale in seno agli ordinamenti esteri e rende complessa l'applicazione di tale correttivo, con ciò configurando un'evidente divergenza rispetto all'obiettivo, fissato dalla legge, di stabilire modalità semplificate¹⁹.

Fuoriuscita dal regime CFC

Vala da ultimo segnalare che con la [circolare n. 28/E/2022](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti a integrazione dei § 7.3 e 8 della [circolare n. 18/E/2021](#).

In particolare è stato approfondito l'aspetto relativo alla tassazione per trasparenza e la fuoriuscita dal regime CFC. In applicazione della disciplina CFC può accadere difatti che la società estera sia tassata per trasparenza in uno o più esercizi e, in un esercizio successivo, non integri più le condizioni del "passive income" test o del "tax rate" test.

Con la circolare n. 18/E/2021 (§ 7.3) l'Agenzia delle entrate aveva inizialmente confermato la posizione interpretativa contenuta nella precedente [circolare n. 23/E/2011](#), in base alla quale una volta che si sia reso applicabile il regime di imputazione dei redditi di una CFC, quest'ultima potrà fuoriuscire dal regime

¹⁸ [Circolare n. 18/E/2021](#), § 4.1.1. che specifica per quanto riguarda le variazioni che nascono come in diminuzione: rinvio della tassazione dei dividendi al momento dell'incasso (articolo 89, Tuir); rinvio della tassazione degli interessi attivi di mora al momento dell'incasso (articolo 109, comma 7, Tuir). Per quanto riguarda le variazioni in aumento: svalutazione dei crediti eccedenti i limiti fiscali di cui al comma 1, il cui riversamento si sarebbe verificato soltanto in caso di capienza dei limiti fiscali o realizzo della perdita (articolo 106, comma 1, Tuir); accantonamenti per fondi rischi e oneri non riconosciuti fiscalmente o eccedenti i limiti fiscali, il cui riversamento si sarebbe verificato quando il rischio o l'onere sarebbe divenuto certo ovvero il fondo sarebbe stato rilasciato a conto economico (articolo 107, Tuir); interessi passivi non deducibili ai sensi dell'articolo 96, Tuir (dal momento che il loro riversamento sarebbe avvenuto soltanto in presenza di future eccedenze di interessi attivi o di Rol); compensi agli amministratori (articolo 95, comma 5, Tuir); contributi ad associazioni sindacali e di categoria (articolo 99, comma 3, Tuir).

¹⁹ Cfr. A. Tempestini, G. Mazzeola, "Calcolo del livello di tassazione effettiva per l'applicazione del regime CFC", in *Il fisco*, n. 6/2022, pag. 547, ove gli Autori affermano "Il correttivo è apprezzabile ma è declinato in termini molto rigorosi, pretendendo una perfetta corrispondenza nei regimi italiano ed estero, di talché anche un minimo sfasamento potrebbe renderlo inoperante alterando il confronto tra i 2 livelli di tassazione".

in via esclusiva solo in caso in cui svolga una attività economica effettiva, oltre che nell'ipotesi di perdita del controllo.

Con la [circolare n. 29/E/2022](#) l'Agenzia delle entrate muta il proprio orientamento, giustificato anche “*da esigenze di semplificazione*”, chiarendo che in considerazione del fatto che il livello di tassazione e la percentuale di *passive income* rappresentano condizioni di ingresso nel regime, nel caso in cui in un determinato periodo d'imposta non siano più integrate tali condizioni, il contribuente può fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa *CFC* scegliendo, in alternativa, di dimostrare l'esimente, ossia di superare le condizioni dell'*ETR test* e/o del *passive income test*.

Secondo l'Agenzia delle entrate, tale impostazione si può riscontrare nel fatto che l'eventuale fuoriuscita/rientro nel regime *CFC* è adeguatamente gestita nel modello di dichiarazione dei redditi grazie al “*monitoraggio*” dei valori della *CFC* che consente volontariamente di tenere traccia dell'andamento dei redditi e delle perdite in misura virtuale. Quindi, una volta adottato il regime di tassazione per trasparenza, può interrompersi anche in base all'andamento dell'*ETR test* e/o delle *passive income test*, restando ferma la facoltà del contribuente, sempre per ragioni di semplificazione, di continuare ad applicare la disciplina *CFC* sino a quando non si siano eventualmente concretizzate le condizioni per fruire (anche) dell'esimente.

Tale nuovo approccio dell'Agenzia delle entrate deve essere accolto con favore. La precedente impostazione, scelta criticata in sede di “*consultazione pubblica*” della bozza di circolare finiva per discriminare i soggetti con non superavano il *test* del *tax rate* anche solo per un periodo d'imposta, oltre a essere contraria al dettato della citata Direttiva Atad 1²⁰ per cui l'imputazione per trasparenza dei redditi della *CFC* sarebbe possibile solamente per i periodi d'imposta in cui non siano superati congiuntamente l'*ETR test* e il *passive income test*.

²⁰ L'articolo 7, Direttiva Atad 1, pone difatti come requisito necessario ai fini della relativa tassazione per trasparenza il mancato rispetto dell'*EFT rate*.

Il reddito di impresa n. 25/2023

Legge di Bilancio 2023: riproposta l'agevolazione in tema di assegnazione dei beni ai soci

Luigi Marras – dottore commercialista e revisore legale – AndPartners Tax and Law Firm

Federico Di Pippo – dottore commercialista – AndPartners Tax and Law Firm

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), recentemente approvata, tra le diverse disposizioni contiene una disciplina agevolativa per l'attribuzione dei beni di impresa ai propri soci. L'iniziativa normativa in questione non rappresenta una novità nel panorama fiscale italiano poiché in passato simili agevolazioni sono state già previste, sebbene per un periodo limitato di tempo proprio come in questa occasione. Il presente contributo intende analizzare tutti gli aspetti fiscali sulle imposte dirette legati a questa disposizione agevolativa in relazione all'impresa e in relazione ai soci e accennare brevemente il trattamento contabile che deriva dall'assegnazione dei beni ai soci.

Introduzione

Era il dicembre del 2015 e nella Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ai commi da [115](#) a [120](#) dell'articolo 1 era stata inserita una disposizione agevolativa che consentiva alle imprese rientranti in alcuni parametri soggettivi di assegnare in maniera agevolata determinati categorie di beni di proprietà ai propri soci.

Oggi a distanza di 7 anni la Legge di Bilancio 2023 ripropone una disposizione avente lo stesso tenore di quella passata, visto probabilmente “*il rilevante interesse e le costanti richieste delle imprese*” così come è stato evidenziato nella Relazione illustrativa alla legge.

In occasione della Legge di Stabilità 2016, in relazione alle disposizioni riguardanti l'assegnazione dei beni ai soci, fu pubblicata la [circolare n. 26/E/2016](#)¹ da parte dell'Agenzia delle entrate che illustrava in dettaglio tutte le caratteristiche dell'agevolazione. Considerata la somiglianza tra le 2 disposizioni, ci si trova nel caso in cui la pubblicazione dell'Agenzia delle entrate, sebbene impolverata, ritorna molto utile a coloro che intendono usufruire dell'agevolazione in quanto può ritenersi per sommi capi tuttora

¹ Circolare n. 26/E/2016 avente a oggetto: “*Disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale*”.

valida. Nel presente contributo si intende pertanto ripercorrere le peculiarità dell'agevolazione provando a esplorare il perimetro soggettivo, oggettivo e temporale della norma e le principali conseguenze fiscali che derivano dall'adesione alla stessa per la società e per i soci.

Perimetro soggettivo, oggettivo e temporale dell'agevolazione

Come accennato, l'articolo 1, comma [100-105](#), L. 197/2022 ha introdotto nuovamente la disciplina dell'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci nel contesto normativo italiano.

In questa sede, pare opportuno precisare il concetto di assegnazione che trae il suo fondamento giuridico dal rapporto societario. L'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta che la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene.

Il comma 100, articolo 1, L. 197/2022 specifica quelli che sono i limiti soggettivi, oggettivi e temporali entro i quali è possibile esercitare l'assegnazione dei beni. In particolare, i soggetti che possono aderire all'agevolazione sono le società di persone (Snc e Sas) e di capitali (Srl, Spa e Sapa) che intendono assegnare o cedere i propri beni ai soci a condizione che tutti i soci risultino tali alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei casi di fusione, scissione o conferimenti di azienda effettuati in regime di continuità fiscale l'Agenzia delle entrate ebbe già modo di chiarire in occasione della Legge di Stabilità 2016 che le società beneficiarie delle scissioni possono procedere all'assegnazione dei beni anche nei confronti dei soci delle incorporate, fuse o scisse, sempre che questi ultimi abbiano rivestito tale qualità presso le società di provenienza alla data indicata allora per il 30 settembre 2015, oggi verosimilmente il 30 settembre 2022.

Riguardo il perimetro oggettivo dei beni da assegnare questo riguarda tutti i beni immobili diversi da quelli indicati nell'[articolo 43](#), comma 2, primo periodo, Tuir², ovvero gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. L'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 26/E/2016](#) chiarisce che la definizione di "immobili strumentali per destinazione" si riferisce a quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere direttamente utilizzati nell'espletamento di attività tipicamente imprenditoriali, senza risultare idonei a produrre un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti. Fatta questa precisazione rientrano tra gli immobili assegnabili in modo agevolato:

² Articolo 43, comma 2, Tuir: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore...".

- quelli strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa (categorie catastali B, C, D, E ed A/10);
- quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (c.d. beni merce);
- gli immobili patrimonio che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni Tuir³.

L'Agenzia delle entrate, inoltre specifica che *“restano esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore. Sono, invece, agevolabili in quanto si considerano “non strumentali per destinazione” quegli immobili che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d'impresa che la società consegue, si caratterizzano per il fatto di costituire beni oggetto dell'attività d'impresa e di essere suscettibili di produrre un loro autonomo reddito attratto al reddito d'impresa (quali, in generale, gli immobili locati a terzi)”*.

Le note esplicative dell'Agenzia delle entrate appena esposte sono state inserite quasi in maniera pedissequa anche nella Relazione illustrativa, proprio per sottolineare che l'intento della norma è quello di consentire ai soci di rientrate in possesso di quei beni appartenenti all'azienda che hanno scarsa connotazione imprenditoriale, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito, inoltre, che è possibile beneficiare della disciplina in esame anche nel caso in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sul bene (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e provveda a liberarsene assegnando definitivamente il bene al socio.

Altra categoria di beni aziendali per cui è possibile usufruire dell'agevolazione riguarda i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività. Anche in questo caso, tornano utili le interpretazioni espresse nella [circolare n. 26/E/2016](#) riguardo il concetto di strumentalità dei beni mobili, in particolare, l'Agenzia delle entrate precisa che *“trattasi di quei beni senza i quali l'attività dell'impresa non può essere esercitata”*⁴. Ad ulteriore chiarimento, come esemplificazione indica quali non rientranti nell'agevolazione per la fattispecie dei beni mobili registrati le autovetture utilizzate direttamente dalle imprese di noleggio auto, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati rispettivamente dalle scuole di addestramento al volo e alla navigazione.

³ Cfr. articolo 90, Tuir: *“I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero...”*.

⁴ Pag. 12 della circolare n. 26/E/2016 avente a oggetto: *“Disciplina dell'assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell'estromissione dei beni dell'imprenditore individuale”*.

Ulteriore e fondamentale perimetro da rispettare è quello di natura temporale, ovvero il limite entro il quale effettuare l'assegnazione o la cessione è fissato per il 30 settembre del 2023.

È consentita l'adesione all'agevolazione in questione anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei già menzionati beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Determinazione della base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva

Avendo definito il perimetro soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione dell'agevolazione e passando a quanto disposto nel [comma 101](#), articolo 1, L. 197/2022 si espone la sostanza dell'agevolazione in sé.

Invero, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

Le eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono invece assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Ciò detto si comprende bene la misura agevolativa della norma, visto che in caso di assegnazione dei beni in assenza di previsioni agevolative comporterebbe il realizzo al valore normale dei beni in questione con la relativa tassazione ordinaria in capo alla società.

Riguardo la determinazione del valore normale, e quindi la base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva, il [comma 102](#), articolo 1, L. 197/2022 per i beni immobili su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla norma in esame, il valore normale, in alternativa a quello di cui all'[articolo 9](#), Tuir⁵, può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'[articolo 52](#), Tur di cui al D.P.R. 131/1986⁶.

⁵ Articolo 9, Tuir: "...Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi".

⁶ Cfr. comma 4 dell'articolo 52, Tur: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori o corrispettivi della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti

L'Agenzia delle entrate ha precisato in passato quali fossero i coefficienti più aggiornati da applicare alle rendite per la corretta applicazione dell'imposta sostitutiva. Tali coefficienti sono da ritenersi tuttora validi e sono sintetizzati nel seguente quadro.

Tipologia	Coefficiente
Terreni	112,50
Categoria C/1 ed E	42,84
Categoria A/10 e D	63
Tutti gli altri fabbricati	126
Categoria B	176,40
Fabbricati "Prima Casa"	115,50

Proseguendo, l'Agenzia delle entrate sostiene che sia applicabile anche alle assegnazioni quanto previsto dalla norma in caso di cessione in tema di valori minimi della base imponibile, ovvero, che ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il valore normale del bene deve essere quantificato in maniera non inferiore di quanto determinabile ai sensi dell'[articolo 9](#), Tuir, o, in alternativa, ai sensi del richiamato comma 4 dell'[articolo 52](#), Tur, appena esposto. Ciò significa, che nel caso in cui il valore normale del bene che si intende assegnare ai sensi dell'articolo 9, Tuir, sia pari a 100.000 euro e quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori delle rendite catastali sia pari a 90.000 euro, il valore normale ai fini dell'assegnazione del bene in questione può essere assunto anche in un importo intermedio tra i 2 valore, ma mai inferiore a 90.000 euro.

In caso di assegnazione o cessione di un diritto reale parziale su un bene, ai fini del valore da assoggettare a imposta sostitutiva, l'Agenzia delle entrate sostiene che in linea di principio, occorre far riferimento al valore (normale o catastale) della piena proprietà ridotto del diritto precedentemente concesso al socio (ad esempio, usufrutto o abitazione) calcolato sulla base del valore normale o catastale di cui all'[articolo 48](#), Tur. Va da sé che il valore normale o catastale del bene ridotto del diritto concesso al socio deve essere confrontato con il valore fiscale della piena proprietà del bene anch'esso ridotto del valore del diritto concesso al socio.

Con riguardo al valore normale per i beni mobili iscritti nei pubblici registri, nulla è prescritto nello specifico. Pertanto, detto valore deve essere individuato in base alle ordinarie disposizioni del comma 3 dell'articolo 9, Tuir.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, un ulteriore elemento da tenere in considerazione per la determinazione della base imponibile cui applicare l'imposta sostitutiva è costituito dal costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato. In particolare, è stato precisato con riguardo ai beni

previsti dagli articoli 87 e 88, D.P.R. 597/1973, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

plusvalenti, che il costo fiscalmente riconosciuto sia determinato secondo i criteri previsti dall'[articolo 110](#), comma 1, lettera b), Tuir⁷, al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti. Differentemente, qualora il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto, la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva sarà pari a zero e la minusvalenza non sarà deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Come chiarito in occasione della Legge di Stabilità 2016, la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa in esame.

Termini per il versamento dell'imposta ed effetti sui soci

Passando in disamina i restanti commi della previsione agevolativa si analizzano quelli che sono più in generale i principali effetti per i soci e i termini di versamento per l'imposta sostitutiva.

In particolare, al [comma 103](#), articolo 1, L. 197/2022 è specificato che *“nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni dei commi 1 e da 5 a 8 dell'articolo 47, Tuir, di cui al D.P.R. 917/1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute”*.

Ciò significa che l'imposta sostitutiva assoluta in capo alla società risulta definitiva e liberatoria per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione, così come previsto nel caso delle trasformazioni agevolate in società semplici. Resta fermo, però, che beneficiando dell'agevolazione in questione il valore fiscale delle azioni o della quota societaria potrebbero risultare fortemente ridotte, così che in caso di cessione onerosa delle stesse sarà rilevabile una quasi certa tassazione sulla plusvalenza in capo al socio.

L'Agenzia delle entrate ha poi specificato, che nell'ipotesi in cui l'assegnazione ecceda il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tale differenza è tassabile in capo al socio. Dalla stessa norma si ricava indirettamente l'ulteriore principio che, nei casi di attribuzione di somme o beni a titolo di ripartizione di riserve di utili, l'incasso del dividendo da parte del socio costituisce reddito per il percettore e non comporta la riduzione del costo fiscale della partecipazione.

Si precisa che ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'[articolo 67](#), comma 1, lettera b), Tuir, che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di 5 anni, l'operazione di assegnazione fissa il giorno a partire dal quale

⁷ Articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir: *“si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione”*.

decorre il quinquennio di osservazione. Il socio assegnatario può, quindi, cedere senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno 5 anni dall'assegnazione dell'immobile.

Nel caso in cui saranno state annullate riserve di utili, ovvero in riduzione del costo della partecipazione se saranno state annullate riserve di capitale l'assegnazione dei beni assumerà rilevanza per il socio come dividendo.

L'assegnazione dei beni ai soci comporta una riduzione del patrimonio netto della società in contropartita della riduzione dell'attivo dello Stato patrimoniale conseguente al trasferimento dei beni dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio.

Il riconoscimento, ai fini fiscali, del maggior valore del bene in capo al socio, per effetto del pagamento dell'imposta sostitutiva da parte della società, comporta la rideterminazione del costo della partecipazione. Quest'ultimo, infatti, dovrà essere incrementato in primo luogo del maggior "*valore affrancato*" e in secondo luogo, decrementato in conseguenza della fuoriuscita del bene dal patrimonio sociale.

In caso di assegnazione agevolata mediante riduzione di riserve di utili, il costo della partecipazione in capo al socio rimarrà inalterato. La differenza tra il valore normale del bene e la plusvalenza assoggettata a imposta sostitutiva concorrerà al reddito del socio assegnatario secondo i modi ordinari. Infine, il [comma 105](#), articolo 1, L. 197/2022, definendo le modalità di adesione all'agevolazione dispone che le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da [100](#) a [104](#), articolo 1, L. 197/2022 devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997.

Concludendo, in base a quanto esposto in chiosa nella Relazione illustrativa, la disposizione, non si figura solo come un'opportunità fiscale per riorganizzare le imprese attraverso il riassetto del proprio patrimonio usufruendo di una tassazione agevolata, bensì si prefigge di agevolare le attività agli imprenditori che intravedono di cessare l'attività, in un orizzonte temporale limitato, e di facilitare l'estromissione dell'immobile utilizzato nell'attività dell'impresa. Di fatto, in mancanza della norma agevolativa, si applicherebbero le disposizioni sull'autoconsumo dei beni che comportano l'ordinaria tassazione in materia di imposte sui redditi.

Sulle agevolazioni che non riguardano i redditi di impresa, si segnala a titolo informativo quelle relative all'imposta di registro, che ai sensi del comma 104, articolo 1, L. 197/2022 riduce alla metà le aliquote eventualmente applicabili, mentre per le imposte ipotecarie e catastali dispone l'applicazione in misura fissa. Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le già menzionate operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "*valore di costo*" di cui al D.P.R. 633/1972.

Il reddito di impresa n. 25/2023

Operazioni immobiliari: novità alla luce della nuova Legge di Bilancio

Paola Plantamura – avvocato - CMS

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti novità per la tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti su partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società immobiliari – il cui valore è costituito principalmente da immobili situati nel territorio italiano – prevedendo così l'assoggettamento a imposizione di un'ulteriore ipotesi di cessione indiretta di immobili siti in Italia.

Introduzione

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha apportato significative modifiche alla territorialità delle plusvalenze su partecipazioni realizzate da soggetti non residenti, intervenendo sul contenuto dell'[articolo 23](#), Tuir, e dell'[articolo 5](#), D.Lgs. 461/1997.

Più in particolare, la nuova disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 1-*bis*, Tuir prevede un ampliamento del potere impositivo dell'Italia con riferimento agli utili di capitale che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni non quotate in società non residenti, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da immobili situati nel territorio italiano. Al contempo, la norma di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, D.Lgs. 461/1997 esclude che il regime di esenzione dall'imposta sostitutiva per tali plusvalenze, altrimenti previsto al comma 5 del medesimo articolo, sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore derivi in maniera preponderante da immobili localizzati in Italia¹.

Giova sin da ora anticipare che tali modifiche trovano il proprio fondamento in quanto disposto dall'articolo 13, § 4, modello di Convenzione Ocse 2017 e dall'articolo 9, § 4, *Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting* ("MLI"), c.d. "Convenzione Multilaterale".

¹ Come precisato nella Relazione illustrativa "le plusvalenze in esame – essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti – sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni".

Difatti, come chiarito dalla Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2023, la modifica normativa introdotta è conforme all'articolo 13, § 4, modello di Convenzione Ocse, già recepito in numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito e il patrimonio stipulate dall'Italia. Come meglio si illustrerà in seguito, l'inserimento del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dall'articolo appena richiamato, all'interno dell'[articolo 23](#), Tuir, è dunque volto ad “*assoggettare ad imposizione in Italia le plusvalenze richiamate qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate*”.

Il contesto internazionale di riferimento in materia di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni in società immobiliari

Onde evitare pratiche abusive consistenti nel conferimento da parte di un soggetto non residente in una società di diritto estero di immobili localizzati in uno Stato, seguito dalla cessione delle relative quote, al fine di evitare la più onerosa tassazione derivante dalla cessione diretta degli immobili stessi – mentre nella prima ipotesi, infatti, in assenza di norme antiabuso, le imposte sarebbero dovute soltanto nello stato di residenza, la seconda ipotesi implicherebbe la tassazione concorrente delle plusvalenze in entrambi gli Stati – nel 2003 è stato introdotto il § 4 dell'articolo 13, modello Ocse.

Nello specifico, tale paragrafo prevede che “*le plusvalenze conseguite da un residente di uno Stato contraente a seguito dell'alienazione di partecipazioni derivanti per oltre il 50%, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente possono essere tassate in detto altro Stato*”.

L'introduzione di una simile disposizione non ha, tuttavia, ostacolato il porre in essere di pratiche abusive, consistenti nel conferimento, in prossimità della cessione della partecipazione, di beni diversi dagli immobili, al fine di diminuire la percentuale degli *assets* immobiliari al di sotto della soglia del 50% e trasformare, così, l'oggetto societario da “*immobiliare*” a “*non immobiliare*”².

Proprio con l'obiettivo di arginare tali condotte, la Convenzione multilaterale attuativa dell'Action 15 del progetto Beps, ha previsto, all'articolo 9, al fine di verificare se il valore delle partecipazioni alienate sia riferibile in prevalenza a beni immobili e, dunque, onde determinare la natura “*immobiliare o non immobiliare*” della società, un *test* applicabile in qualsiasi momento durante i 365 giorni precedenti l'alienazione delle azioni/quote.

È, in ogni caso, opportuno evidenziare che l'articolo 9, Convenzione multilaterale non rientra nel cosiddetto *minimum standard* – inteso quale livello minimo di regolamentazione che non può essere

² Sul punto si veda M. Dimonte, “*Plusvalenze su “veicoli immobiliari” non residenti a rischio tassazione in Italia*”, in *Diritto bancario*, 29 novembre 2022.

derogato – e, pertanto, la sua concreta operatività è subordinata al complesso meccanismo delle opzioni e riserve previsto dalla Convenzione stessa³.

Anche nell'articolo 13, § 4, modello Ocse 2017 è stato previsto un *test* simile.

Trattasi di una previsione di particolare importanza, soprattutto in considerazione del fatto che l'adesione alla Convenzione multilaterale consente di evitare di stipulare un numero indefinito di accordi bilaterali, oggetto di specifica negoziazione e di un corrispondente quantitativo di leggi volte ad autorizzarne la ratifica e l'esecuzione. Difatti, la Convenzione esplica i suoi effetti nei confronti dell'insieme degli Stati che l'hanno sottoscritta, aggiornando le Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse tra gli Stati firmatari. Si ricorda, tuttavia, che, al momento, tali previsioni non trovano applicazione per l'Italia, in quanto la stessa non ha ancora provveduto al deposito degli strumenti di ratifica.

Come evidenziato in dottrina, *“l'articolo 9 del MLI intende quindi, da un lato, adeguare le disposizioni antiabuso già esistenti nelle Convenzioni stipulate dagli Stati che hanno sottoscritto il MLI (i.e. gli Accordi fiscali coperti) all'articolo 13, § 4, modello Ocse (2017) (§ 1) e, dall'altro, consentire l'introduzione della nuova previsione antiabuso (come modificata dal modello Ocse (2017)) negli Accordi fiscali coperti che allo stato attuale ne sono privi (§ 4)”*⁴.

È, tuttavia, noto come le Convenzioni contro le doppie imposizioni abbiano quale funzione l'allocatione dei diritti impositivi tra gli Stati contraenti, mentre le stesse non sono fonte di un'autonoma potestà impositiva.

Pertanto, in assenza di una norma domestica dello Stato in cui è localizzato l'immobile che assoggetti a tassazione i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società immobiliari, né l'articolo 13, § 4, modello Ocse, né l'articolo 9 della Convenzione multilaterale trovano una concreta operatività.

Sebbene numerose Convenzioni stipulate dall'Italia consentano di tassare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere il cui patrimonio sia investito prevalentemente in immobili situati in Italia – al ricorrere di determinate condizioni – la normativa domestica spesso non consente che la tassazione abbia luogo *“o perché le partecipazioni non sono detenute in Italia (articolo 23, comma 1, lettera f Tuir), o perché si tratta di partecipazioni non qualificate detenute da soggetti fiscalmente residenti o investitori istituzionali costituiti in Paesi white list (articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997)”*⁵.

³ A tal riguardo giova ricordare quanto riportato nel § 133 dell'*Explanatory Statement* alla Convenzione multilaterale, dove si legge *“Paragraph 4 is an optional provision, and, as provided in paragraph 8, will apply to a Covered Tax Agreement only where all Contracting Jurisdictions have chosen to apply it by making a notification under paragraph 8”*.

⁴ Cfr. M. Dimonte, *“Plusvalenze su “veicoli immobiliari” non residenti a rischio tassazione in Italia”*, in Diritto bancario, 29 novembre 2022; P. Parisi, *“Partecipazioni in società immobiliari: cambia la territorialità”*, in Ipsos Quotidiano del 3 dicembre 2022.

⁵ Cfr. M. Piazza, A. Savorana, *“Plusvalenze da partecipazioni immobiliari tutte da chiarire”*, in Ipsos Quotidiano del 20 dicembre 2022; M. Dimonte, *“Plusvalenze su “veicoli immobiliari” non residenti a rischio tassazione in Italia”*, in Diritto bancario, 29 novembre 2022 *“In assenza di una specifica*

La nuova disciplina domestica introdotta dalla Legge di Bilancio 2023

Come noto, l'[articolo 23](#), Tuir disciplina l'applicazione delle imposte ai non residenti, elencando i redditi prodotti dai non residenti che assumono rilevanza ai fini della tassazione nel territorio dello Stato.

In particolare, l'articolo citato considera, tra gli altri, prodotti in Italia – e pertanto imponibili se percepiti da soggetti non residenti – i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, con esclusione di alcune fattispecie⁶.

Più in generale, l'articolo 23, Tuir prevede la tassazione delle plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in ragione della cessione di immobili presenti sul territorio italiano oppure della cessione delle partecipazioni in società residenti in Italia.

È, dunque, evidente come, in assenza delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sarebbero assoggettate a imposizione in Italia soltanto se riferite a partecipazioni in società residenti – con l'eccezione delle partecipazioni non qualificate in società quotate – o in caso di titoli depositati presso un intermediario italiano⁷.

In tale contesto, l'[articolo 5](#), comma 5, D.Lgs. 461/1997 prevede l'esenzione per le plusvalenze previste dalle lettere da *c-bis* a *c-quinquies*) dell'[articolo 67](#), comma 1, Tuir (con l'eccezione, pertanto, delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) dell'articolo 67, Tuir), realizzate da:

- soggetti residenti in Paesi *white list*;
- investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi *white list*;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Delineato in tal modo il quadro normativo previgente, appare di tutta evidenza come, al fine di rendere possibile l'operatività delle clausole *anti* abuso previste dall'articolo 13, § 4, modello Ocse e dall'articolo 9, Convenzione multilaterale, si sia reso necessario modificare i criteri di tassazione delle plusvalenze realizzate tramite cessione a titolo oneroso in società o enti di natura immobiliare.

sourcing rule, l'articolo 9 si applicherebbe alle plusvalenze su immobili situati in Italia realizzate da un soggetto non residente attraverso un veicolo residente in Italia (in questa ipotesi la "porta di accesso" sarebbe l'articolo 23, comma 1, lettera f), Tuir relativo alla tassazione in Italia delle plusvalenze su cessioni di partecipazioni societarie di ogni tipo, quindi anche "immobiliari"). Per poter attrarre a tassazione anche le plusvalenze immobiliari realizzate attraverso veicoli residenti all'estero è quindi necessario espandere le regole di territorialità".

⁶ Trattasi, in particolare delle seguenti:

- plusvalenze relative a partecipazioni non qualificate derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
- plusvalenze relative a titoli – diversi dalle azioni e da quelli rappresentativi di merci – e certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
- plusvalenze derivanti da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
- plusvalenze e altri proventi relativi a contratti derivati conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati.

⁷ Cfr. L. Rossi, M. Ampolilla, A. Vignudelli, "Novità in tema di fiscalità immobiliare", in *Diritto bancario*, 5 gennaio 2023.

Nello specifico, il [comma 96](#) dell'articolo 1, Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un nuovo comma 1-bis nell'[articolo 23](#), Tuir secondo cui *“I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società cedenti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati”*.

Alla luce del nuovo disposto normativo, sono considerati rilevanti territorialmente in Italia i redditi diversi realizzati da soggetti non residenti e derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in enti e società immobiliari non residenti, ossia che rappresentano prevalentemente beni immobili (localizzati in Italia). In sostanza, la cessione di società straniera il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da immobili situati in Italia è attratta a tassazione in Italia. Sono, in ogni caso, escluse le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati⁸.

Contrariamente a quanto contemplato nella versione originaria della norma, durante i lavori parlamentari è stata prevista, dall'articolo 1, [comma 98](#), Legge di Bilancio, l'esclusione dall'applicazione della disposizione in oggetto dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa e dei beni utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, ossia degli immobili merce e di quelli strumentali.

La locuzione *“società ed enti”* suggerirebbe che rientrino nel campo di applicazione delle nuove norme anche le plusvalenze realizzate indirettamente tramite *trust* e società di persone non residenti, il cui patrimonio sia principalmente investito in immobili siti in Italia.

Pertanto, come evidenziato in dottrina, la novella legislativa potrebbe attrarre a tassazione in Italia anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di entità non costituite in forma societaria, quali gli Oicr immobiliari, non residenti che detengono prevalentemente immobili, senza aver riguardo del luogo dove siano detenute le relative quote⁹.

⁸ Cfr. C. Silvani, S. Tellarini *“Plusvalenze immobiliari, esenti solo gli enti white list”*, in Il Sole 24 Ore del 10 dicembre 2022; secondo gli Autori *“l'estensione non riguarda la cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati, il che dovrebbe valere sia se è ceduto il titolo quotato estero sia, ad avviso di chi scrive, se è ceduta una partecipazione non quotata estera il cui valore sia ascrivibile principalmente a immobili italiani “mediati” da titoli quotati italiani (ad esempio, holding estera che partecipa in una Siiq italiana)”*.

⁹ Per un esame più approfondito si rinvia a L. Rossi, M. Ampolilla, A. Vignudelli, *“Novità in tema di fiscalità immobiliare”*, in Diritto bancario, 5 gennaio 2023, in particolare gli Autori evidenziano che *“sarebbe auspicabile un intervento correttivo da parte del Legislatore finalizzato ad escludere espressamente dall'ambito applicativo della nuova disposizione gli immobili detenuti per il tramite di fondi immobiliari. Tale impostazione non solo avrebbe il pregio di superare l'incoerenza tra il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi immobiliari e quello delle relative plusvalenze, ma appare maggiormente in linea con la scelta effettuata dal legislatore di escludere dall'ambito applicativo della disposizione in commento i titoli negoziati su mercati regolamentati”*. Sul punto si veda anche C. Silvani e S. Tellarini, *“Plusvalenze immobiliari, esenti solo gli enti white list”*, in Il Sole 24 Ore del 10 dicembre 2022, i quali osservano che *“Nonostante la nuova disposizione utilizzi l'ampia dizione di “partecipazioni in società ed enti” la sua applicazione dovrebbe essere limitata ai redditi diversi di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 67, comma 1, Tuir, rimanendone invece esclusi i redditi rientranti nella successiva lettera c-ter), nel cui novero sono ad esempio ricomprese le plusvalenze derivanti dalla*

In seguito alle modifiche apportate nel corso dell'*iter* parlamentare, onde evitare possibili contestazioni di discriminazione in ambito europeo, le nuove disposizioni non si applicano alle plusvalenze realizzate dagli Oicr individuati dall'articolo 1, [comma 633](#), L. 178/2020 Trattasi, in particolare, degli Oicr:

- di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/CE;
 - non conformi alla citata Direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE;
- istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il [comma 97](#) dell'articolo 1, Legge di Bilancio 2023 è intervenuto sull'ambito applicativo dell'[articolo 5](#), comma 5, D.Lgs. 461/1997, introducendo un nuovo comma 5-*bis*, il quale prevede che *“le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel territorio dello Stato”*.

In sostanza, tale modifica normativa neutralizza l'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 5, D.Lgs. 461/1997, nel caso di cessione delle partecipazioni non qualificate in società immobiliari non quotate, anche se la cessione ha a oggetto partecipazioni in società immobiliari italiane. Tale norma interessa, infatti, anche le società residenti in Italia.

Il coordinamento della disciplina interna con quella convenzionale

L'Italia ha stipulato una serie di Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni, redatte sulla base del modello Ocse, dove le plusvalenze sono solitamente disciplinate dall'articolo 13.

Sebbene, come illustrato, le nuove disposizioni contenute nell'[articolo 23](#), comma 1-*bis*, Tuir e nell'articolo 5, comma 5-*bis*, D.Lgs. 461/1997 si traducano in un'estensione del potere impositivo dell'Italia con riferimento agli utili di capitale su società immobiliari, al fine di delinearne la concreta portata applicativa, occorrerà in primo luogo valutare se il cedente sia residente in uno Stato che ha stipulato con l'Italia una Convenzione, per poi verificare se i requisiti soggettivi previsti per l'applicabilità della stessa nel caso di specie sussistano. Infine, in caso positivo, sarà necessario esaminare con attenzione le previsioni specificamente rilevanti.

cessione di quote di Oicr immobiliari (diverse da quelle rappresentative di una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo detenute da investitori non "istituzionali" di cui all'articolo 32 del D.L. 78/2010)", nonché M. Vozzi, M. Gusmeroli, "Vendita di società estera con immobili italiani: tassati i fondi stranieri", Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2022.

Nella particolare ipotesi in cui il soggetto che realizza il reddito rilevante risieda in un Paese con cui l'Italia non ha concluso una Convenzione contro le doppie imposizioni o laddove, per carenza dei requisiti soggettivi, nei confronti dello stesso non trovino applicazione i benefici convenzionali, i redditi realizzati dal soggetto non residente – derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in un veicolo societario non residente – sarebbero attratti a tassazione in Italia.

Ove, invece, l'alienante sia residente in uno Stato che ha stipulato con l'Italia una Convenzione e i requisiti di applicazione della stessa siano integrati, occorrerà valutare se il Trattato applicabile consenta o meno all'Italia di esercitare la propria potestà impositiva.

A tal riguardo, è opportuno evidenziare che, con riferimento ai Trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia, soltanto una parte di essi include già all'articolo 13 la previsione che alloca la potestà impositiva concorrente allo Stato in cui è localizzato l'immobile¹⁰. In tali ipotesi, l'intervento normativo dovrebbe consentire l'applicazione della previsione con riferimento alle plusvalenze su società non italiane che detengono immobili in Italia, clausola finora inapplicabile stante l'assenza di una normativa domestica.

Di converso, la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia prevede la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni esclusivamente nello Stato di residenza dell'alienante, a prescindere dalla natura immobiliare della partecipata. In tale ipotesi, la novella legislativa non troverà concretamente applicazione e le plusvalenze non dovrebbero essere imponibili in Italia.

Pertanto, un'applicazione più ampia delle nuove norme sarà possibile soltanto una volta depositati da parte dell'Italia gli strumenti di ratifica della Convenzione multilaterale. Difatti, preme sottolineare che l'Italia ha optato – anche se non in via definitiva – per l'applicazione dell'articolo 9, § 4, Convenzione stessa. La relativa ratifica implicherà la modifica automatica delle Convenzioni siglate dal nostro Paese – consentendo in sostanza l'inserimento della disposizione *anti* abuso nei cosiddetti *Covered Tax Agreements* – a condizione che l'altro Stato abbia optato per l'applicazione dell'articolo 9, § 4, Mli¹¹, stante la necessaria reciprocità dell'opzione.

Quale importante conseguenza, troverà applicazione la tassazione concorrente. Inoltre, nell'ipotesi in cui all'assoggettamento a tassazione sulla base della normativa domestica si aggiunga la pretesa

¹⁰ Più in particolare, in sede di firma della Convenzione multilaterale nel 2017, l'Italia ha reso noto che una disposizione assimilabile a quella di cui all'articolo 13, § 4, modello Ocse è presente in venti dei trattati conclusi dal nostro Paese. A essi devono aggiungersi le Convenzioni stipulate successivamente con Colombia, Giamaica, Panama e Uruguay.

¹¹ Come evidenziato in dottrina "a quanto risulta dal "data base" dell'Ocse – più di una quarantina di Stati (prevalentemente nostri partner) hanno esercitato, provvisoriamente o definitivamente questa opzione", cfr. M. Piazza, A. Savorana, "Plusvalenze da partecipazioni immobiliari tutte da chiarire", in *Ipsa* Quotidiano del 20 dicembre 2022.

impositiva del Paese in cui la partecipazione alienata è localizzata, non sarebbero da escludersi tematiche di doppia imposizione¹².

Profili di criticità della nuova disciplina

Tra i profili di incertezza e le questioni interpretative sollevate dalla novella legislativa, la dottrina ha evidenziato la difficoltà nel determinare il valore della partecipazione alienata e il criterio da adottare al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare detenuto dal veicolo societario.

In particolare, al fine di valorizzare gli *asset* societari potrebbe essere adottato il valore di mercato o il valore di libro. Nessuno dei 2 approcci sarebbe, tuttavia, scevro di problematiche applicative¹³. Un chiarimento sul punto sarebbe, pertanto, auspicabile.

Inoltre, ulteriori difficoltà derivano dall'accertamento del presupposto impositivo, fondato sul *test* del superamento della soglia del 50% degli *asset* immobiliari situati in Italia che deve sussistere nel corso di uno qualsiasi dei 365 giorni antecedenti la cessione e non ininterrottamente.

A quanto sopra deve aggiungersi che la normativa domestica non prevede una definizione della nozione di immobile rilevante. L'articolo 13, comma 4, modello Ocse, invece, rinvia alla definizione di cui all'articolo 6, modello stesso. Trattasi, come notato, di una definizione particolarmente ampia¹⁴.

Infine, parte della dottrina ha posto in luce come la novella legislativa ponga un tema di reperibilità delle informazioni, soprattutto nell'ipotesi in cui siano coinvolte varie giurisdizioni, posto che, in presenza di una catena di società non residenti, la cessione da parte di un soggetto estero di una partecipazione in una società non residente in Italia non sarebbe agevolmente individuabile da parte dell'Amministrazione finanziaria¹⁵.

¹² Sul punto si veda G. Patti, "Cambia la tassazione delle operazioni immobiliari in Italia", in Eutekne, 29 novembre 2022. L'Autore evidenzia che "Qualora la pretesa impositiva italiana sia confermata sia dalla nuova normativa interna sia dal trattato con lo Stato della residenza dell'alienante, si potrebbe porre un tema di doppia imposizione nei casi in cui lo Stato in cui è localizzata la partecipazione compravenduta (ove diverso dallo Stato della residenza dell'alienante) tassi un eventuale reddito e tale tassazione sia consentita dal trattato concluso tra Stato di residenza dell'alienante e Stato di localizzazione della partecipazione ovvero tra tali due Stati non sia in vigore alcun trattato".

¹³ Cfr. G. Patti, "Cambia la tassazione delle operazioni immobiliari in Italia", in Eutekne, 29 novembre 2022. L'Autore evidenzia che "la prima opzione appare eccessivamente onerosa da un punto di vista di compliance, in quanto imporrebbe una valutazione a valore di mercato di tutti gli *asset* della società su base giornaliera, e le valutazioni effettuate potrebbero comunque essere foriere di contenzioso. L'uso dei valori di libro, invece, anche se risponderebbe a criteri di semplificazione amministrativa, si presterebbe a facili aggiramenti e potrebbe non essere indicativo dell'effettivo valore complessivo della società (andrebbe, tra l'altro, capito quali valori utilizzare, ad esempio se il valore del bene al netto di eventuali debiti o pesi gravanti sullo stesso ecc.). Independentemente dai meriti dei due criteri (o di altri che si volessero identificare), la scelta delle modalità di valorizzazione della società è un componente di estremo rilievo e andrebbe specificato a livello normativo". Due, in particolare, i livelli di comparazione, in quanto occorrerà accertare "che il totale dell'investimento in *assets* immobiliari dovrà essere superiore al 50% totale dell'attivo" e che "il valore (costo storico o corrente) degli immobili situati in Italia è superiore di oltre il 50% del valore totale dell'attivo", così M. Piazza, A. Savorana, "Plusvalenze da partecipazioni immobiliari tutte da chiarire", in Ipsos Quotidiano del 20 dicembre 2022; G. Odetto, "Nuova pianificazione nel 2023 per i *capital gain*", Eutekne.Info del 4 gennaio 2023.

¹⁴ Cfr. F. Nicolosi, "Tassate le plusvalenze estere con metodo *land rich clause*" in Italia Oggi, 29 novembre 2022.


¹⁵ Cfr. G. Patti, "Cambia la tassazione delle operazioni immobiliari in Italia", in Eutekne, 29 novembre 2022.

Conclusioni

Al fine di valutare l'ambito applicativo dell'intervento normativo in commento sarà necessario porre in essere un'analisi caso per caso, onde appurare se la Convenzione stipulata tra l'Italia e lo Stato dove risiede ai fini fiscali il soggetto alienante consenta al nostro Paese di esercitare la propria potestà impositiva.

Sebbene la concreta portata del neo-introdotta regime di tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in società immobiliari, il cui valore deriva principalmente da beni immobili, potrà essere compresa soltanto una volta entrata in vigore la Convenzione multilaterale, quale conseguenza del deposito dello strumento di ratifica, è indubbio che le nuove disposizioni avranno importanti conseguenze sugli investitori del mercato immobiliare.


In ragione della rilevanza delle modifiche introdotte alla disciplina della tassazione delle partecipazioni in società immobiliari, è auspicabile un intervento chiarificatore volto a dirimere i profili di incertezza e le questioni interpretative evidenziati nel presente contributo.




Special Event

Special Event Lavoro di 1 giornata intera - Diretta web

REGOLE DI BASE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI REVISIONE CONTABILE IN VISTA NOMINA SU NANO IMPRESE


23 febbraio 2023


09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

ACCEDI AL SITO

Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti

Il reddito di impresa n. 25/2023

Il rapporto tra la vita economicamente utile e la durata giuridica del titolo negoziale nel reddito di impresa in ambito Oic

Stefano Chirichigno - dottore commercialista - Partner CMS

Nel presente articolo si intende svolgere alcune riflessioni sul tema dell'ammortamento o meglio, nella prospettiva del reddito di impresa sulla deducibilità delle quote di ammortamento, dell'ampia gamma delle new properties, vuoi di quelle già note all'ordinamento giuridico, vuoi di quelle per le quali è ragionevole attendersi che nel breve o nel medio termine si porrà il tema della richiesta di tutela e riconoscimento.

In particolare, ci si intende soffermare sullo specifico tema dei diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche¹ ma in larga misura, al di là delle peculiarità del caso di specie, i principi sono idonei a una generalizzata applicazione rispetto a quello che abbiamo per l'appunto definito come l'ampia gamma delle new properties.

Il nocciolo della questione è se, dal punto di vista impositivo, così come disposto ai fini della redazione del bilancio di esercizio in ambito Oic, la misura dell'ammortamento dei beni immateriali debba, comunque, avere riguardo alla relativa vita economicamente utile, ancorché quest'ultima appaia inferiore alla durata (o meglio al termine) del titolo negoziale in forza del quale se ne dispone.

Per una migliore comprensione del fenomeno impositivo è necessario partire da alcuni concetti base sulla natura giuridico-tributaria dei beni immateriali e sulla loro rappresentazione in bilancio Oic alla luce del Principio contabile 24.

Profili di diritto civile e loro adattabilità al contesto tributario

La prima distinzione che deve essere fatta² è quella tra il concetto di "bene" (quale oggetto di protezione giuridica) da quello di "cosa" (quale porzione del mondo esterno idonea a soddisfare un bisogno dell'uomo). Infatti, è pacifico che non tutte le cose sono beni, in quanto l'ordinamento non esprime un

¹ Sul tema G.M. Committeri, "Diritti di sfruttamento delle opere cinematografiche. Rappresentazione in bilancio ed ammortamento", in Il Fisco, 2001, pag. 4057 e ss..

² Secondo un'impostazione tradizionale. Sul tema, per particolare efficacia espositiva e contestuale completezza dei richiami ai principali studi elaborati nel contesto del "diritto industriale", cfr., per tutti, M.A. Caruso, "Temi di diritto industriale", Milano, 2000, spec. 99 e ss..

giudizio di meritevolezza di una protezione giuridica per qualsiasi cosa. Ma è parimenti innegabile che esistono beni che non sono cose, o per meglio dire, sono “*non cose*”. E qui sta il punto di interesse in questa sede, perché vi sono beni immateriali oggetto di un tipo di tutela giuridica che investe creazioni intellettuali afferenti, in genere, il mondo della cultura e quello della tecnica per le quali il concetto di “*cosa*” decisamente mal si attaglia.

Di seguito un elenco di quelli che si suole considerare i 5 tratti distintivi di tale categoria di beni:

1. la trascendenza rispetto alla materia;
2. la necessità di estrinsecazione a mezzo di un supporto fisico;
3. la creatività;
4. la riproducibilità in un numero indeterminato di esemplari;
5. la possibilità di un integrale contemporaneo godimento.

In questa sede non appare necessario addentrarsi nelle macrocategorie che sono state individuate via via (opere dell'ingegno; brevetti industriali; segni distintivi) sulla base di tale ricostruzione nell'ambito più propriamente del diritto industriale. Ciò che va osservato, sotto il profilo tributario, è che storicamente la disciplina del reddito di impresa è stata piuttosto disinvolta nell'affiancare all'interno della classe delle immobilizzazioni immateriali beni (immateriali) e non beni (ad esempio avviamento e *know how*), verosimilmente nel commendevole obiettivo di riconciliare in qualche modo i sopra delineati concetti civilistici, più propriamente frutto del contesto specifico del diritto industriale, e gli schemi di bilancio pur sempre civilisticamente disciplinati ma evidentemente influenzati da nozioni più squisitamente economico aziendali.

La risposta che tradizionalmente si suole dare è quella che vede i beni immateriali alla stregua di una sorta di sottocategoria delle immobilizzazioni immateriali sostanzialmente riconducibile alle 3 grandi aree delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, e dei cosiddetti segni distintivi (marchio, ditta e insegna).

Il Principio contabile Oic 24

Il Principio contabile Oic 24, in effetti, prende atto della estrema eterogeneità della voce BI dello schema di Stato patrimoniale, la quale³ affianca ai beni immateriali i cosiddetti oneri pluriennali, cioè

³ Si trascurano in questa sede le immobilizzazioni in corso, attesa la loro peculiarità ed estraneità al profilo che interessa, vale a dire il processo di ammortamento che dipenderà evidentemente dalla loro trasformazione in un bene materiale o immateriale. Le immobilizzazioni in corso, come noto, infatti, non sono oggetto di ammortamento. Il processo di ammortamento inizia nel momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni materiali o immateriali.

alcune tipologie di costi che, pur non essendo collegati all'acquisizione o produzione interna di un bene o di un diritto, non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Non v'è dubbio che il perimetro che definisce detti oneri non è di agevole disegno, ma rimane il fatto che i beni immateriali veri e propri hanno, in linea di massima, una propria identificabilità e individualità e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati, come tali suscettibili di valutazione e qualificazione autonoma e indipendenti dal complesso dei beni dell'impresa.

L'elemento comune è la necessità di stabilire preliminarmente l'utilità pluriennale del costo con la differenza che, per i beni immateriali in senso proprio, è la protezione giuridica prolungata nel tempo che fa scattare la loro iscrizione in bilancio, laddove per gli oneri, per le caratteristiche intrinseche di aleatorietà, la capitalizzazione risponde essenzialmente al principio di competenza economica ma è mediata dal principio di prudenza al punto da rimanere una facoltà e non un obbligo.

Tanto premesso, i passaggi di interesse del Principio contabile 24 sono i seguenti:

“Il valore d'iscrizione delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione e il suo valore in uso.

Il valore d'uso è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.

La vita utile è definita come:

- 1. il periodo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione; ovvero*
- 2. le quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione”.*

All'ammortamento si affianca la necessità di un monitoraggio costante delle residue possibilità di utilizzo della singola immobilizzazione, dovendo far ricorso alla svalutazione ove, per cause straordinarie, diminuisca durevolmente il suo valore di funzionamento all'interno dell'azienda.

Va rilevato che è prevista la possibilità (ovviamente ove ne ricorrano i presupposti economici) di un processo di ammortamento a quote decrescenti, aspetto – merita di essere anticipato – del tutto trascurato dal Legislatore fiscale.

Infine, un ulteriore aspetto importante ai fini delle considerazioni che seguono è che il Principio contabile non sembra attribuire rilevanza particolare alla distinzione tra diritti disponibili a tempo indeterminato e diritti acquisiti in forza di negozio giuridico stipulato per un periodo di tempo determinato, almeno per quanto concerne i beni immateriali in senso proprio.

Il Tuir e l'ammortamento dei beni immateriali

La norma di riferimento è l'[articolo 103](#), Tuir che si colloca da punto di vista logico sistematico tra l'[articolo 102](#), Tuir⁴, relativo all'ammortamento dei beni materiali (che si può dire ne costituisca per certi versi l'antefatto), e la "magmatica" area delle spese relative a più esercizi ([articolo 108](#), Tuir).

Preliminarmente, non va dimenticato che il Tuir si discosta dal previgente omologo [articolo 69](#), D.P.R. 597/1973 nel senso di un significativo ampliamento dei margini di discrezionalità lasciati al contribuente⁵ (beninteso pur sempre nei limiti imposti dalla disciplina civilistica) e che la stessa Relazione governativa al Tuir sottolineava la consapevolezza della scelta di rendere la quota di ammortamento dei beni immateriali "independente dall'effettiva utilizzazione".

È innegabile però che non è affatto agevole individuare il minimo comune denominatore delle singole fattispecie disciplinate espressamente dall'articolo 103, Tuir laddove si voglia comprensibilmente capire se, e in che misura, è possibile includere nella sua disciplina fattispecie contigue non menzionate. Se ci si appoggia sulla rubrica dell'articolo che riferendosi ai beni immateriali correntemente con l'articolo 102, Tuir che, come detto, lo precede anche sistematicamente e che disciplina i beni materiali, è naturale ritenere che il Legislatore abbia voluto ricalcare la codificazione degli schemi di bilancio.

D'altro canto, l'elencazione casistica che include anche il *know how*⁶ e l'avviamento lascia trasparire la rilevanza per il Legislatore tributario delle categorie economico aziendali piuttosto che di quelle civilistiche limitandosi a fissare un tetto massimo per singolo periodo di imposta del 50% del costo⁷, laddove per i marchi lo stesso limite è ben differente (1/5).

Viceversa, il comma successivo sembra esprimersi in termini di una distinta fattispecie (il "costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo"), prevedendo in questo caso che le relative quote di ammortamento siano deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge⁸.

Infine, per quanto di interesse⁹, il comma 3 disciplina in termini del tutto distinti le quote di ammortamento del valore di avviamento, prevedendo lo stesso limite di 1/18 del costo, previsto per i

⁴ Trascurando l'articolo 102-bis, Tuir che costituisce dell'articolo 102, Tuir una sorta di specificazione settoriale.

⁵ Occorre risalire ai primi commenti al Tuir: G. Nanula, "Testo unico imposte sui redditi: novità in tema di ammortamenti", in *Il fisco*, n. 39/1987, pag. 6042.

⁶ Testualmente: "processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico".

⁷ Pur non essendo specificato, è pacifico che si tratti del costo "fiscamente riconosciuto".

⁸ V'è di più: in forza del disposto dell'articolo 13, D.P.R. 42/1988 (Decreto attuativo del Tuir) si deve determinare una quota costante dividendo il costo ammortizzabile per il numero di esercizi (previsti dal contratto o dalla legge), considerando tali anche le frazioni. Si giunge quindi a un risultato che può differire sensibilmente da quello desumibile dalla semplice ripartizione *pro rata temporis* del costo.

⁹ In questa sede si può trascurare il rinvio operato al comma 8 dell'articolo 102, Tuir con riferimento all'ammortamento dei beni da parte dell'usufruttuario o dell'affittuario dell'azienda, oltre che il comma 3-bis relativo ai soggetti las.

marchi di impresa, a fronte di disposizioni civilistiche che, ordinariamente, vorrebbero un processo di ammortamento ben più rapido per l'avviamento.

Orbene, che la discrezionalità lasciata dal comma 1 sia voluta, lo si comprende anche confrontando il quadro normativo che emerge con quello disciplinato dall'[articolo 102](#), Tuir per i beni materiali. Non vi sono nell'[articolo 103](#), Tuir, a differenza dell'articolo 102, Tuir disposizioni per quanto attiene il momento di inizio della procedura di ammortamento, né in merito alla eliminazione di beni dal complesso produttivo né alla svalutazione dei beni stessi¹⁰.

Ad avviso di chi scrive, tale “prudenza” del Legislatore nasce dalla consapevolezza che la norma avrebbe prima o poi dovuto disciplinare fattispecie non ancora prevedibili.

In tale prospettiva, uno dei punti più delicati è il rapporto tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 103, Tuir.

Una possibile ricostruzione si basa essenzialmente sulla caratterizzazione del comma 2 in funzione esclusiva della durata legale o contrattuale, vale a dire che vi ricadrebbe qualsiasi fattispecie per la quale sia rinvenibile una “oggettiva” (assumendo che i riferimenti al contratto o alla legge abbiano proprio tale funzione oggettivizzante) durata. In tal modo si dilata in misura assai ampia il raggio di azione del comma 2 dell'articolo 103, Tuir ben potendo, su tali basi, farvi rientrare non solo le concessioni amministrative su beni pacificamente materiali¹¹, ma anche, rievocando un tema che a suo tempo generò grandi dibattiti, il diritto di usufrutto a tempo determinato di azioni o quote¹².

In tale prospettiva, il comma 1 disciplinerebbe le ipotesi caratterizzate da diritti di proprietà piena sui beni ivi menzionati, simmetricamente all'articolo 102, Tuir che lo precede che si riferisce pacificamente al godimento di beni (materiali) propri e non di terzi.

L'[articolo 108](#), Tuir (in particolare il comma 3 dello stesso, avente funzione palesemente residuale) verrebbe così circoscritto ai soli costi pluriennali non disciplinati dall'articolo 103, Tuir “*dal momento che, a differenza dei diritti, non identificano posizioni giuridicamente tutelate*”¹³, sulla base della connotazione patrimoniale solo contabile e non sostanziale di detti costi, giacché dietro di essi non esiste alcuna attività patrimoniale con una sua consistenza intrinseca.

¹⁰ Che il Conto economico codicistico prevede distintamente dall'ammortamento.

¹¹ Sovente beni demaniali o comunque beni immobili.

¹² Si veda la circolare n. 32/E/2000, per il sol fatto che la corretta classificazione bilancistica degli stessi è tra le immobilizzazioni immateriali, a commento (critico) della Cassazione n. 848/2000 che propendeva per farlo ricadere sotto l'attuale articolo 108, Tuir, quale spesa relativa a più esercizi, in quanto non assimilabile alla voce “*altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio*” (come al comma 2 dell'articolo 103, Tuir). In tale prospettiva tale voce si riferisce non a tutti i diritti di durata ma solo quelli affini con quelli del comma 1.

¹³ Assonime n. 32/2000.

Merita, tuttavia, di essere ricordata dottrina¹⁴ molto risalente che propone una interpretazione totalmente differente del comma 1 dell'[articolo 103](#), Tuir ritenendo che lo stesso non sia circoscritto esclusivamente all'acquisto della proprietà, non potendo essere trascurato l'aspetto sostanziale del fenomeno e quindi non potendo basarsi esclusivamente sul dato "formale" del modo di acquisto. Ne consegue che il comma 1 in determinate situazioni può disciplinare anche diritti basati su rapporti negoziali derivativi e limitati nel tempo e che, viceversa, l'ambito applicativo del successivo comma 2 solo in via di eccezione si rende applicabile alle opere dell'ingegno espressamente citate dal comma 1.

Aiuta a comprendere il senso di tale posizione il caso del *know how* che, pur non potendo essere annoverato a stretto rigore nell'ambito dei beni comunemente indicati come immateriali, quali i brevetti, i marchi, i modelli, è dotato di un contenuto economico patrimoniale, che, in caso di trasferimento, realizza in capo all'avente causa un distinto bene economico, relativo a una immobilizzazione di tipo immateriale. Intuitivamente si coglie come, laddove una licenza può essere considerata un diritto di godimento oltre che illimitato, anche esclusivo, tale diritto viene ad assumere caratteri tali da avvicinarlo a quelli della piena titolarità di guisa che la sua disciplina sarebbe, quindi, da ricondurre al comma 1 dell'articolo 103, Tuir.

Il caso delle opere cinematografiche: è possibile superare il dato "formale"?

Il seppur sintetico *excursus* denota che l'articolo 103, Tuir dopo aver lungamente sofferto del "concorrente" [articolo 108](#), Tuir (vedasi la vicenda dell'usufrutto azionario sora evocata), ammesso e non concesso che tale conflitto si sia esaurito, tutt'ora vive quella che potremmo definire una lotta intestina tra il comma 1 e il comma 2, peraltro spesso messa in ombra dalle non meno travagliate vicende dell'avviamento (comma 3) che - è bene sottolinearlo - sono figlie di istanze di gettito e tradizionale disfavore verso quello che il Legislatore fiscale ha sempre visto come un vero e proprio "buco nero" dell'ordinamento (di cui se solo potesse farebbe volentieri a meno), ma nulla possono dire per quel che riguarda il rapporto tra i primi 2 commi.

Il tema è vieppiù evidente ora che il comma 1 (anche in questo sull'onda di spinte antirecessive che nulla hanno a che vedere con l'esegesi della norma) è di "*manica larga*" al limite del rischio di estinzione (in pratica si chiede poco più che un segno tangibile della pluriennalità ponendo il vincolo al 50%) a fronte dell'immutato rigore "formale" del comma 2 che mantiene ferma e inamovibile la barra sulla "*durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge*".

¹⁴ F. Buscaroli-S. Pettinato, "Il trattamento dei beni immateriali nel calcolo del reddito d'impresa", in Corriere tributario, n. 27/1991 e ss..

È legittimo però chiedersi se tale rigore possa essere mitigato da una maggiore sensibilità economico aziendale per quanto riguarda la scansione temporale all'interno di tale arco temporale, in altri termini, se vi sia uno spazio interpretativo per riconoscere "*liceità fiscale*" a quell'ammortamento con quote decrescenti che, come si è visto, è perfettamente coerente (in determinate situazioni in cui condizioni oggettivamente valutabili *ex ante* possano dimostrare che, decorso un certo tempo, nonostante la vigenza del titolo di sfruttamento, verrebbe meno ogni interesse del mercato a sfruttarlo) con l'Oic 24. A ben vedere, buona parte delle soluzioni più o meno condivisibili sopra evocate per ampliare il raggio di azione del più elastico comma 1, a scapito del draconiano comma 2, potrebbero essere superate in un sol colpo laddove si condividesse su una lettura più sensibile alle istanze economico aziendali del comma 2.

Il fondamento logico di tale soluzione è più chiaro se si porta fino alle estreme conseguenze: se ci si pensa, comprare un diritto di utilizzazione economica che, in concreto, si esaurisce prima dello spirare del termine negoziale è come averlo acquistato a tempo indeterminato.

Tenendo presente ciò, non sembra necessario tentare discutibili "*spostamenti*" dai commi 1 e 2 laddove sia consentito rispettare il vincolo temporale imposto dal comma 2 con un ammortamento decrescente ossequioso alle esigenze bilancistiche.

È chiaro che la dimostrazione di una durata del diritto non coerente con il tempo dell'oggettiva sfruttabilità (o meglio non coerente con una distribuzione regolare della stessa nel predetto arco temporale) è assai più agevole laddove la fonte del diritto stesso, sia non un negozio, ma la legge ovvero un atto amministrativo, in cui è più intuitivo sostenere che siano la causa pubblicistica e la ponderazione dei vari interessi coinvolti a dettare il termine temporale.

Tuttavia, proprio il caso del diritto di sfruttamento delle opere cinematografiche consente di apprezzare a pieno come tale soluzione si presti a risolvere il tema anche in presenza di rapporti privatistici in cui il termine temporale si approssima asintoticamente a una mera clausola di stile¹⁵ e soprattutto in cui è intuitivo che un ammortamento per quote costanti determinerebbe un risultato del tutto avulso rispetto alla concreta realtà.

Secondo corretti Principi contabili¹⁶, la durata dell'ammortamento deve essere rapportata alla durata della tutela legalmente prevista o, in caso di licenza d'uso, alla durata dell'utilizzazione prevista dal contratto, solo nel caso in cui ci si aspetta di ottenere benefici economici apprezzabili in tutto tale periodo. Al contrario, quando le aspettative di utilità futura interessano un arco temporale più limitato, si ridurrà proporzionalmente la vita utile del bene e il relativo periodo di ammortamento. Su queste basi la [risoluzione n. 35/E/2003](#) giunse ad affermare che l'opera cinematografica è ammortizzabile

¹⁵ Non si può sottacere il tema dell'onere della prova che sotto questo profilo ricadrebbe indubbiamente sul contribuente che dovrebbe argomentare che l'apposizione del termine è del tutto indifferente nella valutazione delle parti.

¹⁶ Ci si riferisce non solo all'Oic24 ma anche, seppur qui non oggetto di analisi, allo las 38.

seguendo le regole del comma 1 dell'[articolo 103](#), Tuir¹⁷, non solo se detenuta in proprietà, ma anche quando lo sia in virtù di un contratto di licenza, in considerazione della sostanziale equivalenza del periodo di utilizzazione economica del diritto immateriale detenuto a titolo di proprietà e di quello derivante da un contratto di licenza sul diritto stesso. Di qui la conclusione (agevole) che laddove l'opera cinematografica esaurisca la sua utilità in un lasso di tempo più breve della tutela giuridica del diritto o della durata del contratto di licenza, potrà essere ammortizzata in misura pari a tale durata, seppur nel limite del 50% del costo¹⁸.

Indubbiamente una risposta "coraggiosa" che però da un lato è rimasta un caso isolato e - considerata la leggerezza con cui recentemente l'Agenzia delle entrate ha dimostrato di poter sovvertire anche ben più consolidati (e solidi) indirizzi pregressi - di dubbia affidabilità, e dall'altro appare a ben vedere ancora insoddisfacente proprio nel contesto delle opere cinematografiche, in cui non è tanto la durata il parametro critico rispetto alla vita utile economica, quanto la costanza delle quote a fronte di una curva di utilità fortemente accentuata anche nei più grandi capolavori della settima arte. In conclusione, si ribadisce che una lettura più illuminata del comma 2 si fa preferire decisamente anche a voli tripli carpiati finalizzati a delimitarne l'ambito di applicazione a favore del comma 1.

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2023: scopri tutti gli eventi

Legge di bilancio 2023: le novità in sintesi e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

in diretta web il **2 febbraio** dalle **ore 14:30**

Disciplina Superbonus alla luce del Decreto Aiuti-quater: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **3 febbraio** dalle **ore 14:30**

Nuova "pace fiscale": novità e ultimi chiarimenti dalle Entrate

in diretta web il **9 febbraio** dalle **ore 14:30**

Forfettari e flat tax: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **10 febbraio** dalle **ore 14:30**

Assegnazione agevolata e trasformazione in società semplice: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **14 febbraio** dalle **ore 14:30**

Crediti d'imposta energia e gas: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **16 febbraio** dalle **ore 14:30**

Tassazione delle crypto-attività: novità e ultimi chiarimenti delle Entrate

in diretta web il **20 febbraio** dalle **ore 14:30**

Acquista il Percorso completo che include tutti e 7 gli incontri
Speciale legge di bilancio 2023 >

¹⁷ All'epoca articolo 68, Tuir di analogo contenuto. In qualche misura la risoluzione sembra ispirarsi al pensiero di S. Pettinato sopra citato.

¹⁸ All'epoca la risoluzione faceva riferimento al limite di 1/3 del costo dettato dal *pro tempore* vigente articolo 68, comma 1, Tuir.

Il reddito di impresa n. 25/2023

Il caso operativo: l'imposta sostitutiva sulle riserve di utili provenienti da Paesi con un regime a fiscalità privilegiata alla luce della nuova Legge di Bilancio

Andrea De Benedittis – dottore commercialista - CMS

L'introduzione di un'imposta sostitutiva per l'affrancamento di utili e riserve di utili da partecipate residenti in Paesi o territori con un regime a fiscalità privilegiata, resa ancora ancora più vantaggiosa dall'opzione del rimpatrio "celere", può generare un risparmio di imposta per il soggetto residente, se comparata alle alternative a oggi vigenti.

Introduzione

Il 29 dicembre 2022 è stata approvata la L. 197/2022 (di seguito "Legge di Bilancio 2023"), in cui, all'articolo 1, commi da [87](#) a [95](#), il Legislatore ha introdotto un regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utili, risultanti dal bilancio 2021 delle partecipate estere residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge suddetta (1° gennaio 2023).

L'esercizio dell'opzione, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, consente di escludere da imposizione i suddetti utili o riserve di utili affrancati.

All'articolo 1, [comma 88](#), Legge di Bilancio 2023 si rilevano i seguenti requisiti soggettivi al fine dell'esercizio dell'opzione:

1. residenza o localizzazione in Italia del soggetto che detiene le partecipazioni;
2. partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente in una società, o in un ente estero, ex [articolo 73](#), comma 1, lettera d), Tuir;
3. partecipazioni detenute nell'ambito dell'attività di impresa.

L'opzione di affrancamento ha un elevato grado di flessibilità, in quanto, come previsto all'articolo 1, [comma 91](#), Legge di Bilancio 2023, è possibile scegliere sia per quali partecipate estere effettuarlo (modalità *cherry-picking*), ma anche se effettuare un affrancamento integrale o parziale, assoggettando

a imposta sostitutiva l'intero ammontare o solo una quota degli utili e delle riserve di utili delle partecipate.

Inoltre, nello stesso comma, viene specificato che l'esercizio dell'opzione si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi 2023 (periodo d'imposta 2022).

L'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società è pari al 9%, ma, all'articolo 1, [comma 89](#), Legge di Bilancio 2023 è previsto anche un affrancamento specifico e più vantaggioso (riduzione di 3 punti percentuali dell'aliquota, che diviene quindi pari al 6%), qualora siano rispettate determinate condizioni, ovvero che:

1. gli utili vengano rimpatriati (e quindi percepiti dalla società residente) entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare); e
2. gli utili siano accantonati per un periodo non inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L'imposta sostitutiva sarà proporzionale alla quota detenuta della partecipata estera e, in caso di partecipazioni indirette, dovrà tenersi conto dell'effetto demoltiplicativo derivante dalle stesse.

All'interno della disciplina dell'affrancamento degli utili provenienti da Paesi con un regime a fiscalità privilegiata di recente introduzione, sono previste alcune ulteriori precisazioni sulle modalità di funzionamento e sui soggetti per i quali può trovare applicazione.

Infatti, ai sensi dell'articolo 1, [comma 91](#), Legge di Bilancio 2023, viene chiarito che il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in un'unica soluzione, senza possibilità di compensarlo in F24, fissando il termine congiuntamente a quello previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio che termina al 31 dicembre).

Inoltre, l'articolo 1, [comma 94](#), Legge di Bilancio 2023 estende l'esercizio dell'opzione anche agli utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*.

Un discorso a parte meritano le disposizioni contenute nei commi [92](#) e [93](#), articolo 1, Legge di Bilancio 2023. Infatti, il comma 92, articolo 1, Legge di Bilancio 2023 stabilisce un criterio di rilevanza nel caso in cui solo una parte degli utili e/o delle riserve di utili risultanti dal bilancio 2021 siano state oggetto di affrancamento.

In tale fattispecie, qualora successivamente dovesse verificarsi una distribuzione di dividendi da parte della società partecipata, saranno considerati prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili oggetto di affrancamento.

Infine, al [comma 93](#) articolo 1, Legge di Bilancio 2023, è prevista una misura volta ad allineare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella entità estera residente in un Paese a fiscalità privilegiata, considerando anche l'effetto dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento e l'eventuale successiva distribuzione.

In particolare, il costo fiscalmente riconosciuto della suddetta partecipazione si incrementa per l'ammontare di utili e riserve di utili assoggettate a imposta sostitutiva, mentre si riduce per gli utili distribuiti.

Tale misura, come descritto nella Relazione illustrativa al DDL di Bilancio 2023, è volta a “evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l'impatto di eventuali cessioni di partecipazioni”.

Ambito di applicazione

Al fine di comprendere la portata innovativa della suddetta opzione di affrancamento, risulta necessario circoscrivere l'ambito di applicazione, partendo dal regime generale, e considerare successivamente anche i regimi opzionali presenti.

In questa sede, l'analisi si limiterà ai casi in cui il socio residente sia una società di capitali, e che quest'ultima non abbia intenzione di cedere la partecipazione nella società estera.

Infatti, in quest'ultimo caso, al fine di determinare il risparmio d'imposta, dovrà essere preso in considerazione anche l'effetto del riallineamento fiscale, fino a concorrenza del corrispettivo di cessione, per l'ammontare degli utili e riserve di utili oggetto di affrancamento.

Ai sensi dell'[articolo 89](#), comma 3, Tuir (richiamato espressamente dall'articolo 1, [comma 87](#), Legge di Bilancio 2023), i dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato, come individuati dall'[articolo 47-bis](#), comma 1, Tuir in generale, sono tassati integralmente, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione detenuta nella società estera.

Tuttavia, a tale regola generale, esistono nel nostro ordinamento 2 eccezioni:

1. nel caso in cui gli utili siano già stati imputati alla società residente per trasparenza per effetto della disciplina sulle c.d. *Controlled Foreign Companies* (“CFC”) di cui all'[articolo 167](#), Tuir;
2. qualora sia stata fornita adeguata dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio dell'istanza di interpello disapplicativo, ex [articolo 11](#), comma 1, lettera b), L. 212/2000:
 - a) [articolo 47-bis](#), comma 2, lettera a), Tuir: che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione (c.d. prima esimente). In tal caso, concorre a formare la base imponibile il 50% dell'ammontare del dividendo, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, Il periodo, Tuir;

b) [articolo 47-bis](#), comma 2, lettera b), Tuir: che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. seconda esimente). In tal caso, ai sensi dell'[articolo 89](#), comma 2, Tuir, concorre a formare la base imponibile il 5% dell'ammontare del dividendo.

In primo luogo, si rileva come, ai fini dell'applicazione del regime *CFC*, i "test" per verificare se il Paese in cui risiede, o è localizzata una società partecipata abbia un regime a fiscalità privilegiata, andranno condotti anche su quei Paesi appartenenti all'Unione Europea, o aderenti allo Spazio economico europeo, a differenza invece di quanto previsto all'articolo 47-bis, comma 1, Tuir, il quale prevede l'esclusione di questi ultimi, dal possibile novero dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

Da una lettura prudenziale della norma, si rileva come, il caso 2), lettera b) dell'elenco precedente, ossia il regime semi *per se*, dovrebbe essere alternativo al regime di affrancamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

Pertanto, salvo chiarimenti ulteriori in merito, gli effetti fiscali dei 2 regimi (esclusione dalla base imponibile del 50% dei dividendi, e imposta sostitutiva con aliquota del 9% o del 6%) non dovrebbero potersi applicare congiuntamente.

Inoltre, l'applicazione dell'imposta sostitutiva di affrancamento prevista nella Legge di Bilancio 2023, sembrerebbe alternativa anche al regime *CFC*, in quanto, con quest'ultimo, i redditi conseguiti dai soggetti esteri controllati, residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, sono già stati imputati al soggetto residente per trasparenza nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto estero controllato, ai sensi dell'[articolo 167](#), comma 6, Tuir.

Il medesimo articolo 167, Tuir al comma 10, come regola generale (le cui eccezioni non verranno trattate in questa sede), prevede che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti controllati non residenti, non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti (già tassati per "trasparenza" con l'applicazione della disciplina *CFC*).

Tuttavia, si rileva come, il suddetto regime *CFC* ha la finalità di impedire che utili prodotti in Italia vengano fittiziamente delocalizzati attraverso la creazione artificiosa della residenza delle società in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Pertanto, oltre alla prima condizione, di assoggettamento a tassazione effettiva della controllata estera inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta in Italia, ex articolo 167, comma 4, lettera a), Tuir, per l'applicazione del regime *CFC* è necessario che venga superata anche la seconda condizione, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, lettera b), Tuir.

Quest'ultima condizione prevede l'applicazione del regime *CFC* nel caso in cui oltre 1/3 dei proventi

realizzati dall'ente estero siano costituiti dai c.d. "passive income", ovvero redditi che, potenzialmente, potrebbero essere attribuiti alla controllata estera dalla controllante italiana, al solo fine di delocalizzare fittiziamente i redditi in un Paese a fiscalità privilegiata.

All'interno di questa categoria di redditi, rientrano gli interessi attivi finanziari, canoni per sfruttamento della proprietà intellettuale, dividendi e altri ancora.

Pertanto, potranno presentarsi 2 fattispecie distinte, di seguito descritte:

- troverà applicazione la disciplina CFC nel caso in cui sia rispettata anche la seconda condizione, prevista dall'[articolo 167](#), comma 4, lettera b), Tuir, ovvero che oltre 1/3 dei proventi realizzati dall'ente estero siano costituiti dai c.d. "passive income";
- nell'ipotesi residuale in cui l'ente estero controllato non rispetti la suddetta condizione, potrà trovare applicazione il regime di affrancamento degli utili e delle riserve di utili previsto dall'articolo 1, commi da [87](#) a [95](#), Legge di Bilancio 2023.

Diversamente dalle condizioni viste in precedenza per l'applicazione della disciplina CFC, al fine di individuare gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la disciplina dell'affrancamento (attraverso un esplicito rinvio all'[articolo 89](#), comma 3, Tuir, il quale a sua volta rimanda alla disposizione contenuta nell'[articolo 47-bis](#), comma 1, Tuir), individua 2 diversi criteri a seconda che la partecipazione nel soggetto estero sia o meno di controllo: uno basato sul livello effettivo di tassazione (per le partecipazioni di controllo) e l'altro basato sul livello nominale di tassazione (per le partecipazioni non di controllo).

Sono da intendersi Stati o territori a regime fiscale privilegiato, quelli in cui il livello di tassazione (effettivo o nominale, a seconda della tipologia di partecipazione) risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Occorre infine precisare che le regole di determinazione di quali Paesi abbiano o meno un regime a fiscalità privilegiata, hanno subito numerose variazioni nel corso degli anni, passando dai Paesi inclusi nella *blacklist* di cui al D.M. 21 novembre 2001 vigente fino al 2014 (2015 se la società estera era soggetta nel proprio Paese a un regime fiscale ordinario), fino al regime attualmente in vigore.

Pertanto, occorrerà effettuare una valutazione caso per caso del Paese dove risiede la società estera al fine di valutare se le riserve di utili relativi a esercizi precedenti siano da considerarsi o meno provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.

Caso concreto

Allo stato attuale, il Mef non ha ancora emanato le norme attuative relative all'imposta sostitutiva per l'affrancamento degli utili e/o delle riserve di utili ex articolo 1, commi da 87 a 95, Legge di Bilancio 2023, né sono stati ancora pubblicati chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, nelle bozze dei modelli dichiarativi 2023 (periodo d'imposta 2022), e nelle relative istruzioni, non si rilevano al momento indicazioni su dove andrà indicata l'opzione di affrancamento, che, come sopra menzionato, è previsto che si perfezioni proprio con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi 2023 (periodo d'imposta 2022).

Pertanto, al momento non è possibile determinare le modalità operative con le quali dovrà essere perfezionata l'opzione di affrancamento di cui all'articolo 1, commi da [87](#) a [95](#), Legge di Bilancio 2023. Tuttavia, si esaminerà di seguito l'effetto che nella pratica la suddetta opzione produce in termini di risparmio di imposta, sia con affrancamento ordinario, sia con rimpatrio "celere", rispetto ad altro regime vigente.

In particolare, si prende in considerazione il seguente caso concreto.

La società italiana Alfa, costituita in forma di Spa, detiene una quota, pari al 30%, della società estera Beta, avente la sede legale e operativa in Paraguay.

Inoltre, la società italiana Alfa, ha un diritto alla partecipazione agli utili della società Beta, proporzionale alla quota di partecipazione posseduta del 30%.

È necessario evidenziare che, al fine dell'identificazione dei requisiti del controllo, l'[articolo 47-bis](#), comma 1, lettera a), Tuir, rinvia a quanto previsto nella disciplina CFC, e in particolare all'[articolo 167](#), comma 2, Tuir.

Per quest'ultima disposizione, il requisito del controllo sussiste se la società estera è controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'[articolo 2359](#), cod. civ., o qualora sia detenuto, direttamente o indirettamente, oltre il 50% della partecipazione agli utili.

L'articolo 2359, cod. civ. effettua una distinzione tra società controllate e società collegate.

Sono da considerarsi società controllate solamente quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili, o comunque disponga dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria, o qualora eserciti un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Alla luce della normativa sopra richiamata, la società Alfa non esercita il controllo sulla società Beta, in quanto un altro socio, denominato Gamma, ha una partecipazione pari al 70% del capitale sociale.

La società Beta, come da bilancio approvato, chiuso al 31 dicembre 2021, ha realizzato un utile di esercizio pari a 1,5 milioni di euro, e rileva in Stato patrimoniale 8,5 milioni di euro di riserve di utili non distribuite, derivanti da esercizi precedenti.

La società Beta svolge un'attività economica effettiva in Paraguay e, pertanto, trova applicazione la prima esimente di cui all'[articolo 47-bis](#), comma 2, lettera a), Tuir.

In questo caso, la società Alfa potrà così beneficiare del regime c.d. “*semi pex*”, con esclusione alla formazione della base imponibile del 50% dell’ammontare del dividendo distribuito dalla società Beta. Inoltre, nell’esercizio 2021, la componente di reddito cosiddetta di “*passive income*” (redditi da locazione immobiliare, interessi attivi su finanziamenti, etc.) della società Beta, è inferiore a 1/3.

Pertanto, pur essendo il Paraguay un Paese a regime fiscale privilegiato, ai sensi dell’articolo 47-*bis*, comma 1, Tuir, in quanto il livello di tassazione nominale¹ delle società è pari al 10%, non sussiste la condizione prevista dall’[articolo 167](#), comma 4, lettera b), Tuir, non trovando così applicazione il regime CFC.

Fatte queste premesse, essendo il socio di maggioranza Gamma intenzionato ad approvare la distribuzione integrale sia degli utili sia delle riserve di utili della società Beta, risultanti dal bilancio 2021, la società Alfa sta valutando quale sia il regime che gli consenta di realizzare un maggior risparmio di imposta.

Le alternative sono le seguenti:

a) affrancamento “*ordinario*” integrale ex articolo 1, [comma 88](#), Legge di Bilancio 2023 con assoggettamento a imposta sostitutiva del 9%, calcolata in proporzione alla partecipazione detenuta da Alfa in Beta (10 milioni di euro x 30% x 9% = 270.000 euro);

b) affrancamento specifico e rimpatrio “*celere*”, ex articolo 1, [comma 89](#), Legge di Bilancio 2023 e rispetto delle condizioni previste nel comma stesso. L’assoggettamento a imposta sostitutiva del 6%, anche in questo caso sarà calcolato in proporzione alla partecipazione detenuta da Alfa in Beta (10 milioni di euro x 30% x 6% = 180.000 euro);

c) applicazione del regime *semi pex*, ex articolo 89, comma 3, Tuir, con esclusione dalla formazione del reddito di impresa di Alfa del 50% degli utili distribuiti da Beta (3 milioni di euro x 50% x 24% = 360.000 euro).

Pertanto, osservando le alternative sopradescritte, l’alternativa b), ovvero quella relativa all’affrancamento specifico e al rimpatrio celere, consentirebbe alla società Alfa di realizzare un risparmio di imposta di 90.000 euro rispetto all’alternativa dell’affrancamento “*ordinario*” (alternativa a) e di 180.000 euro rispetto al regime *semi pex* (alternativa c).

Inoltre, si evidenzia come, nel valutare la convenienza tra l’opzione a) e c), dovrebbe anche considerarsi se vi sia o meno certezza, in merito all’intenzione del socio di maggioranza Gamma, di deliberare la distribuzione dei dividendi.

Infatti, qualora questi ultimi non dovessero essere distribuiti, con l’opzione a), ovvero quella dell’affrancamento “*ordinario*”, l’imposta sostitutiva del 9% dovrà essere versata subito (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio che termina al 31 dicembre), mentre, nel caso dell’opzione c), i dividendi verranno assoggettati a tassazione per il 12% (50% x 24%), solo nell’esercizio in cui saranno percepiti.

¹ Trattandosi di società collegata, e non controllata, ex articolo 41-*bis*, comma 1, lettera b), Tuir.

L'informazione quotidiana, attenta e completa, disponibile **gratuitamente**

**NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
PER I PROFESSIONISTI DI TUTTA ITALIA**

Iscriviti alla mailing list e rimani informato su tutte le news

www.ecnews.it



EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Fabio Garrini

DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Paolo Meneghetti - dottore commercialista, revisore legale
Stefano Chirichigno - dottore commercialista - Partner CMS

REDAZIONE

Milena Martini e Chiara Ridolfi

Numero Registro stampa 2142/2020
Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049
ISSN 2724-5063

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
circolari@euroconference.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2023

Euro 110 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal [link: http://www.euroconference.it/area_riservata_login](http://www.euroconference.it/area_riservata_login).
In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di login.

Per i contenuti di "Il reddito di impresa" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.